

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 541<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2004

(Antimeridiana)

---

Presidenza del presidente PERA,  
indi del vice presidente SALVI,  
del vice presidente DINI  
e del vice presidente FISICHELLA

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XXI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-50

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)* . . . . . 51-83

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 85-111



## INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		(992) ROLLANDIN. – <i>Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione</i>
RESOCONTO STENOGRAFICO		(1238) ROLLANDIN ed altri. – <i>Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale</i>
CONGEDI E MISSIONI . . . . .	Pag. 1	(1350) D'AMICO. – <i>Modifiche all'articolo 135 della Costituzione</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . .	2	(1496) MASSUCCO ed altri. – <i>Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale</i>
DISEGNI DI LEGGE		(1653) MARINO ed altri. – <i>Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione</i>
Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:		(1662) TONINI ed altri. – <i>Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione</i>
(2544) <i>Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione</i>		(1678) MANCINO ed altri. – <i>Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione</i>
(252) STIFFONI. – <i>Modifica dell'articolo 67 della Costituzione</i>		(1888) MANCINO ed altri. – <i>Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento</i>
(338) BEVILACQUA. – <i>Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica</i>		(1889) MALAN ed altri. – <i>Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro</i>
(420) MANCINO. – <i>Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo</i>		(1898) NANIA ed altri. – <i>Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione</i>
(448) DANIELI Paolo. – <i>Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario</i>		(1914) D'AMICO. – <i>Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione</i>
(617) EUFEMI ed altri. – <i>Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere</i>		(1919) TURRONI ed altri. – <i>Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo</i>

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione

e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

BASSANINI (DS-U) . . . . .	Pag. 4, 7, 8
CREMA (Misto-SDI) . . . . .	5, 10, 11 e passim
MANZELLA (DS-U) . . . . .	6, 15
D'ONOFRIO (UDC), relatore . . . . .	6, 13, 18
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	7, 13
MANZIONE (Mar-DL-U) . . . . .	8, 9
VIZZINI (FI) . . . . .	12, 15
* PASSIGLI (DS-U) . . . . .	13
PETRINI (Mar-DL-U) . . . . .	14, 15
GIRFATTI (FI) . . . . .	15
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	10, 16

#### Seguito della discussione e approvazione:

(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FASSONE (DS-U) . . . . .	20, 22, 26 e passim
ZANCAN (Verdi-U) . . . . .	21, 22, 23 e passim
* BUCCIERO (AN), relatore . . . . .	21, 24, 26 e passim
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia .	21, 24, 26 e passim
MALAN (FI) . . . . .	21
DATO (Mar-DL-U) . . . . .	22
IOVENE (DS-U) . . . . .	23, 25
CAVALLARO (Mar-DL-U) . . . . .	30
CALVI (DS-U) . . . . .	34
ALBERTI CASELLATI (FI) . . . . .	36
BOBBIO Luigi (AN) . . . . .	37
TIRELLI (LP) . . . . .	21, 38
CALLEGARO (UDC) . . . . .	39
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	25, 26

#### Seguito della discussione:

(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (Relazione orale):

CARELLA (Verdi-U) . . . . .	41, 49
CARRARA (Misto-MTL), relatore .	41, 42, 45 e passim
ROLLANDIN (Aut) . . . . .	41, 44, 46
CURSI, sottosegretario di Stato per la salute .	42, 43, 45 e passim
AZZOLLINI (FI) . . . . .	43, 44
DI GIROLAMO (DS-U) . . . . .	46

LONGHI ( <i>DS-U</i> ) . . . . .	Pag. 47	<b>Decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10:</b>	
TIRELLI ( <i>LP</i> ) . . . . .	48	Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	Pag. 76
DALLA CHIESA ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	48	Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	82
Verifiche del numero legale . . . . .	48, 49		
 <i>ALLEGATO A</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2544:</b>		<b>INTERVENTI</b>	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 e ordine del giorno	51	Integrazione all'intervento del senatore Crema in sede di illustrazione degli emendamenti 10.0.506 e 10.0.505 al disegno di legge costituzionale 2544 e connessi . . . . .	85
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2716:</b>		Integrazione all'intervento del senatore Crema svolto in sede di presentazione dell'ordine del giorno G10.100 . . . . .	88
Ordine del giorno . . . . .	56	Integrazione all'intervento del senatore Crema sull'emendamento 10.0.505 al disegno di legge costituzionale costituzionale 2544 e connessi . . . . .	90
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati . . . . .	57	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .</b>	91
<b>Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354:</b>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	61	Annunzio di presentazione . . . . .	101
Articolo 1-bis ed emendamenti . . . . .	65	Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	101
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.bis . . . . .	66	<b>PETIZIONI</b>	
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	67	Annunzio . . . . .	101
Articolo 3 ed emendamenti . . . . .	68	<b>INTERROGAZIONI</b>	
Articolo 4 ed emendamento . . . . .	71	Annunzio . . . . .	50
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	72	Interrogazioni . . . . .	102
Articolo 6 . . . . .	72	Da svolgere in Commissione . . . . .	111
Articolo 6-bis ed emendamenti . . . . .	72	<i>ERRATA CORRIGE</i> . . . . .	111
Articolo 7 ed emendamenti . . . . .	74		
Articoli 8 e 9 . . . . .	75-76		
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 2701:</b>			
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	76	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del presidente PERA

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

**(2544)** *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252)** *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

**(338)** *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420)** *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448)** *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di Statuti speciali alle regioni a Statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri.* – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN.* – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri.* – *Modifiche agli Statuti delle regioni a Statuto speciale*

(1350) *D'AMICO.* – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri.* – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri.* – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri.* – *Norme per la stabilizzazione della forma di Governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri.* – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri.* – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO.* – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri.* – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo, garanzie costituzionali, Statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA.* – *Norme sulla forma di Governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di Governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di Governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di Governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 e sono stati approvati gli articoli 8, 9, 10 e 11. Passa pertanto all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10, comunicando che l'emendamento 10.0.1 è stato ritirato.

BASSANINI (DS-U). L'effettiva tutela delle alte cariche istituzionali e quindi delle istituzioni che rappresentano si realizza non attraverso il congelamento dei processi, previsto dal secondo comma dell'emenda-

mento 10.0.507 che innalza il lodo Schifani al rango di norma costituzionale e di cui attraverso il subemendamento si propone la soppressione, ma attraverso una procedura che assicuri una rapida conclusione dei procedimenti penali eventualmente avviati.

CREMA (*Misto-SDI*). Chiede spiegazioni sui motivi della contrarietà annunciata ieri dal relatore nei confronti dell'emendamento 10.0.506, che ripropone pressoché integralmente la proposta della Commissione giuridica del Parlamento europeo in tema di immunità, e del 10.0.505, che recepisce l'ispirazione del lodo Maccanico. L'esame di una grande riforma costituzionale è la sede più idonea per discutere delle immunità senza i condizionamenti e le urgenze imposte da situazioni contingenti.

MANZELLA (*DS-U*). L'emendamento 10.0.2 inserisce le deliberazioni delle Camere in materia di immunità in un circuito giurisdizionale, razionalizzando il ruolo svolto dalla Corte costituzionale, cui può ricorrere un *quorum* qualificato di ciascuna Camera.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti in quanto la complessità della materia delle immunità consiglia di farne oggetto di un esame separato, del resto già avviato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente. Esprime quindi un parere negativo per ragioni procedurali più che di merito.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con la valutazione del relatore.

BASSANINI (*DS-U*). Insiste per la votazione dell'emendamento 10.0.507/1.

*Il Senato respinge l'emendamento 10.507/1.*

BASSANINI (*DS-U*). Ribadisce la contrarietà all'emendamento 10.0.507, che nonostante la copertura costituzionale viola il principio di eguaglianza e nei suoi effetti contraddice l'obiettivo dichiarato di tutelare le istituzioni. Ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Apprezza la correttezza del relatore e condivide le sue valutazioni circa l'inopportunità di esaminare nel contesto di una ampia riforma costituzionale anche la questione delle immunità, che è particolarmente complessa, non si presta a soluzioni estemporanee e va esaminata anche alla luce del mutamento delle funzioni parlamentari dal 1993 ad oggi. È inoltre inconcepibile fornire postuma copertura costituzionale ad una norma dichiarata illegittima dalla Corte, per cui annuncia il voto contrario sull'emendamento 10.0.507.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 10.0.507.*

CREMA (*Misto-SDI*). L'emendamento 10.0.506 muove dall'intento di uniformare la disciplina dell'immunità parlamentare a quella europea, secondo gli indirizzi contenuti nello Statuto dei parlamentari europei, sul quale peraltro si è riscontrata una convergenza di posizioni da parte di forze politiche di diversi schieramenti, proponendo di innalzare il livello di tutela del parlamentare nazionale agli *standard* più elevati degli altri Stati dell'Unione. Prendendo atto nel contempo della volontà del relatore di non introdurre nel testo in esame la materia dell'immunità parlamentare e delle più alte cariche dello Stato per rinviare le questioni ad una trattazione organica da parte della 1<sup>a</sup> Commissione, trasforma l'emendamento in un ordine del giorno in cui si impegna il Governo ad operare affinché la questione dell'approvazione dello Statuto europeo sia affrontata con la massima celerità in seno al prossimo Consiglio dei ministri dell'Unione, propiziandone altresì l'inserimento nel nuovo Trattato costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

VIZZINI (*FI*). Concorda nel merito dell'emendamento nonché con le valutazioni che hanno indotto il senatore Crema a trasformarlo in ordine del giorno. Ciò consentirà infatti di affrontare in modo organico in sede di Commissione la questione dell'immunità parlamentare nell'intento di uniformarne la disciplina a livello europeo.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno G10.100 (*v. Allegato A*), su cui invita l'Assemblea a pronunciarsi con un voto.

D'ONOFRIO, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno e chiede che il Governo si attivi fin d'ora affinché la questione dello Statuto del deputato europeo sia affrontata nel prossimo Consiglio dei ministri dell'Unione.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno.

PASSIGLI (*DS-U*). Esprime perplessità in ordine alla proponibilità dell'ordine del giorno in quanto l'impegno ad esaminare in sede di Consiglio dei ministri europeo la questione dello Statuto del deputato europeo nonché l'auspicio ad un suo inserimento nel Trattato costituzionale europeo non appare strettamente attinente con la riforma costituzionale in esame. Se si intende trattare la questione dell'immunità parlamentare la sede opportuna è quella della riforma costituzionale in discussione.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Pur ritenendolo condivisibile nel merito, ritiene che l'ordine del giorno sia improponibile ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento in quanto estraneo alla materia di cui al disegno di legge

costituzionale in esame. Nel caso quindi sia ritenuto ammissibile, il voto non potrà essere favorevole.

VIZZINI (*FI*). Esprime il sostegno di Forza Italia all'ordine del giorno, condividendo l'impegno affinché la questione dell'immunità del parlamentare venga affrontata in un'ottica europea, mediante l'inserimento dello Statuto del deputato nel nuovo Trattato costituzionale.

PRESIDENTE. Ritiene ammissibile l'ordine del giorno.

MANZELLA (*DS-U*). Ritira l'emendamento 10.0.2 prendendo atto della posizione del relatore di escludere la materia delle immunità dalla riforma in esame. Appare però contraddittorio reintrodurre la questione mediante un ordine del giorno, sul quale pertanto, pur condividendolo nel merito, dichiara voto contrario, ritenendo preferibile affrontare organicamente la materia.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIRFATTI (FI), è approvato l'ordine del giorno G10.100. L'emendamento 10.0.506/1 è pertanto decaduto. Risulta invece respinto l'emendamento 10.0.502.*

CREMA (*Misto-SDI*). Nella convinzione che la questione dell'improcedibilità delle alte cariche dello Stato, di cui al cosiddetto lodo Schifani, andasse affrontata mediante legge costituzionale, l'emendamento 10.0.505 ripropone la materia recependo altresì i rilievi formulati dalla recente sentenza della Corte costituzionale. Comunque, al fine di evitare strumentalizzazioni e di consentire un approfondito della questione, ritira l'emendamento.

D'ONOFRIO, *relatore*. Si rimette alle decisioni della Presidenza in merito al prosieguo dei lavori, manifestando disponibilità ad avviare l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

PRESIDENTE. In ragione della stretta connessione dell'articolo 12 con la composizione del Senato federale, dispone il rinvio della discussione ad altra seduta per passare all'esame del disegno di legge n. 2716. Sospende pertanto brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 10,52.*

## Presidenza del vice presidente SALVI

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia** (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, una volta conclusa la discussione generale, sono state svolte le repliche del relatore e del Governo. Dà lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, ricordando che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ed invita i presentatori a illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.11.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 1.1, nel proporre la soppressione dell'intero articolo, risponde al principio costituzionale del rinvio alla legge in materia di ordinamento giudiziario e quindi all'inopportunità del ricorso ad un decreto-legge, che è un atto provvisorio avente forza di legge. L'emendamento 1.2 garantisce invece la sostituzione dei componenti del tribunale delle acque in caso di impedimento. L'emendamento 1.5 specifica le competenze dei consulenti di tali organismi. Infine, ritira l'emendamento 1.120.

ZANCAN (*Verdi-U*). Gli emendamenti al testo del decreto-legge meriterebbero un ampio approfondimento, ma stante l'immotivato contingentamento dei tempi, peraltro offensivo per i diritti dell'opposizione, vi rinuncia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3 (testo corretto) e 1.11 sono stati ritirati.

BUCCIERO, *relatore*. Rinnova l'invito a ritirare gli emendamenti, altrimenti esprime parere contrario, ricordando la necessità di convertire tempestivamente il decreto-legge; peraltro, l'ordine del giorno della Commissione, tanto più nel testo modificato, recepisce talune indicazioni

emerse con gli emendamenti. Dissente invece dalle valutazioni del senatore Fassone sull'inopportunità del ricorso ad un decreto-legge.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda sul parere contrario agli emendamenti.

*A seguito della controprova richiesta dal senatore MALAN (FI) dopo che in prima istanza era risultato approvato, il Senato respinge l'emendamento 1.1. Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.8.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2 il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE (*DS-U*). Il decreto-legge è stato discusso in Commissione in pochi giorni ed è stato licenziato in quella sede il 5 febbraio scorso, ma poi si è atteso l'approssimarsi della scadenza del termine per la sua conversione per poter sostenere la sua immutabilità. Sollecita comunque la soppressione dell'articolo 1-bis, di cui all'emendamento 1-bis.1, in quanto il collocamento fuori ruolo dei magistrati – che il Governo vuole incrementare – li distoglie dalle funzioni tipiche di amministrazione della giustizia cui essi sono preposti.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti non sembrano avere natura ostruzionistica, il contingentamento dei tempi sarà applicato con una certa elasticità.

ZANCAN (*Verdi-U*). Concorda con le considerazioni del senatore Fassone e illustra l'emendamento 1-bis.3, che propone almeno il limite di 50 unità per i magistrati collocati fuori ruolo.

IOVENE (*DS-U*). Gli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2 prospettano l'interpretazione autentica di una disposizione in materia di dirigenza dell'ordinamento giudiziario, che peraltro ridurrebbe il contenzioso avviato dai magistrati dichiarati idonei in precedenti concorsi per le carriere dirigenziali e ancora non assunti.

BUCCIERO, *relatore*. Nell'esprimere il parere contrario sugli emendamenti, sottolinea la coerenza della Casa delle libertà sul collocamento fuori ruolo dei magistrati trattandosi di una problematica ereditata dalla scorsa legislatura. Inoltre, pur concordando sul contenuto dell'1-bis.0.1 e dell'1-bis.0.2, ritiene che la materia sia estranea al contenuto del decreto-legge.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario sugli emendamenti per ragioni di merito.

*Il Senato respinge l'emendamento 1-bis.1 e 1-bis.3. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore IOVENE (DS-U), sono altresì respinti gli emendamenti 1-bis.0.1 e 1-bis.0.2.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avvertendo che gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

FASSONE (*DS-U*). Ritira l'emendamento 2.2 e insiste sul 2.7.

BUCCIERO, *relatore*. E' contrario all'emendamento 2.7.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 2.7.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che il senatore Centaro ha ritirato i suoi emendamenti e che il senatore Cortiana ha ritirato la firma dagli emendamenti 3.7, 3.10 e 3.16.

ZANCAN (*Verdi-U*). Dal momento che il controllo sul traffico telefonico è un mezzo straordinario per il contrasto alla criminalità organizzata, non si possono affidare ai gestori del servizio di telefonia competenze in materia. Insiste pertanto sul 3.7.

FASSONE (*DS-U*). Per quanto attiene all'emendamento 3.15, pur con qualche perplessità si può limitare dopo un certo termine la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico, anche se la lotta alla criminalità organizzata dovrebbe giustificare un particolare sforzo organizzativo in tal senso; tuttavia, occorre almeno poter utilizzare tali dati per lo stesso spettro di reati per i quali il codice di procedura penale già consente le intercettazioni telefoniche.

BUCCIERO, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

*Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 3.7, 3.3, 3.10, 3.15 e 3.16.*

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 4.1, unico riferito all'articolo 4 del decreto-legge, è stato ritirato. Ricorda che l'articolo 5 è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che all'articolo 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis del decreto-legge.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 6-bis.1, soppressivo dell'articolo, risponde al medesimo principio di non ricorrere alla decretazione d'urgenza in materia di ordinamento giudiziario.

ZANCAN (*Verdi-U*). Per quanto attiene all'emendamento 6-bis.2, l'inserimento nella Corte di cassazione di un procuratore aggiunto non tiene conto della presenza dell'avvocato generale presso la Cassazione e quindi rappresenta un doppione incongruo rispetto all'impianto dell'ordinamento giudiziario.

BUCCIERO, *relatore*. E' contrario agli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

*Sono respinti gli identici emendamenti 6-bis.1 e 6-bis.2.*

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono stati ritirati. Poiché dunque ai restanti articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti, passa all'esame dell'ordine del giorno G1 (testo 2).

BUCCIERO, *relatore*. L'ordine del giorno G1 (testo 2) con l'integrazione relativa all'indennità di trasferta, recepisce le osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Uno dei motivi della contrarietà alla politica del Ministro della giustizia risiede nella continua presentazione di provvedimenti di urgenza che tentano di rispondere ad esigenze concrete e ad obiettivi condivisibili con norme disomogenee e scarsamente efficaci. Anche il testo in esame presenta queste caratteristiche: non definisce esattamente il Tribunale delle acque, limitandosi ad una soluzione temporanea.

nea; continua a sottrarre magistrati all'esercizio della giurisdizione; reca, rispondendo peraltro ad esigenze indifferibili, l'ennesima proroga delle funzioni della magistratura onoraria e confuse norme in materia di trattamento dei dati sul traffico telefonico; mantiene la confusione tra magistratura amministrativa e magistratura ordinaria; istituisce un procuratore generale aggiunto dopo aver soppresso tale figura pochi giorni fa nel disegno di legge delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Per tutte queste considerazioni i senatori della Margherita si asterranno. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Fassone*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Protesta ancora una volta per il metodo ricattatorio con il quale il Senato è costretto ad esaminare a ridosso della scadenza e senza la possibilità di migliorarlo un decreto-legge che contiene materie di diversa importanza, delicatezza e urgenza, ma soprattutto norme sulle quali il giudizio negativo è largamente condiviso. Non appaiono idonee, per esempio, le disposizioni in materia di Tribunale delle acque, si mantengono distaccati al Ministero ben 65 magistrati e si interviene in modo assolutamente limitato sull'importante mezzo di lotta alla criminalità organizzata costituito dall'utilizzo dei dati sul traffico telefonico. Si è dunque legiferato male nel metodo e nel merito, ma resta l'esigenza di prorogare le funzioni dei giudici onorari, utilissimi ausiliari di giustizia, e di non danneggiare inchieste sul terrorismo, come avverrebbe se andassero persi i dati relativi al traffico telefonico: per tali ragioni i senatori Verdi si asterranno.

### **Presidenza del vice presidente DINI**

CALVI (*DS-U*). Il testo in esame è la somma di scelte eterogenee, provvisorie ed approssimate, una sorta di emblema dei criteri con i quali il Ministro della giustizia ha inteso dare vita alla gestione ordinaria delle proprie competenze. Contiene alcune norme condivisibili, come l'articolo 3 che ha un rilievo particolarmente importante nella lotta alla criminalità, o come la proroga dei giudici onorari (che tuttavia non modifica il giudizio negativo su qualunque ipotesi di stabilizzazione di tale giurisdizione) ma anche una serie di norme che destano notevoli perplessità, in taluni casi anche di ordine costituzionale. Si prende spunto, per esempio, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 305 del 2002 che non ha alcun collegamento con il problema che si vuole risolvere e si approvano norme che probabilmente rispondono a necessità ed aspettative personali di altro genere. Per queste considerazioni anche i Democratici di sinistra si asterranno. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento, che realizza la propria omogeneità nella soddisfazione di esigenze impellenti aventi come denominatore comune il servizio giustizia: si rende piena operatività al Tribunale delle acque, si proroga l'incarico dei giudici onorari, non disperdendo un grande contributo di professionalità, e si consente l'ulteriore conservazione dei dati telefonici, utili nella lotta alla criminalità. A tale proposito sarebbe stata opportuna una estensione ai dati telematici, necessari alle indagini su reati di carattere transnazionale, ma questo argomento potrà costituire oggetto di provvedimento specifico. L'opposizione dovrebbe guardare con maggiore senso di responsabilità al tentativo del Governo di rianimare la giustizia dallo stato comatoso nel quale l'ha ereditata dalle passate gestioni. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BOBBIO Luigi (*AN*). Alleanza Nazionale voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 354 il quale, se contiene effettivamente anche norme non del tutto soddisfacenti, risponde tuttavia a tematiche di assoluta centralità non più rinviabili. Tra queste la parte relativa alla conservazione dei dati di traffico telefonico, che assicura un regime normativo ad un settore nevralgico nel quadro delle attività di contrasto e repressione della criminalità organizzata; così come le norme relative ai giudici onorari, segnale dell'attenzione del Governo e della maggioranza per l'apporto da essi fornito all'espletamento del servizio giustizia. Nell'approfondito dibattito in Commissione ha prevalso una scelta di responsabilità e si è ritenuto necessario votare il testo nella sua articolazione attuale, visto che il clima politico nell'altro ramo del Parlamento non avrebbe acconsentito di rispettare i tempi per la conversione in legge. In tale contesto, assume particolare rilievo l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G1 che recepisce le critiche emerse nel corso del dibattito. (*Applausi dal Gruppo AN*).

TIRELLI (*LP*). Dichiaro il voto favorevole della Lega, nella consapevolezza che ulteriori miglioramenti (necessari per esempio sul trattamento dei dati che viaggiano sui vettori telefonici e telematici) avrebbero impedito di fatto la conversione di un provvedimento urgente e necessario. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CALLEGARO (*UDC*). Alcune delle critiche sollevate dall'opposizione sono condivisibili, ma nulla tolgono all'urgenza ed alla improcrastinabilità delle misure assunte con il decreto-legge. L'ordine del giorno della Commissione indica le lacune da colmare e gli aggiustamenti che potranno essere adottati con altri provvedimenti. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

*Il Senato approva il disegno di legge n. 2716, composto del solo articolo 1.*

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.100/1, 1.101 (testo 2) e 1.102.

CARELLA (*Verdi-U*). Propone la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, non comprendendo le ragioni dell'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, con compiti propri del Ministero della salute, per i quali quest'ultimo si avvale dell'Istituto superiore della sanità e delle Regioni. Tale duplicazione di funzioni crea soltanto confusione.

**Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Il senatore Di Girolamo ha trasformato l'emendamento 1.100/1 nell'ordine del giorno G1.100. (*v. Allegato A*).

CARRARA, *relatore*. Ritira gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.200 e 1.100, quest'ultimo presentato dal senatore Rollandin e fatto proprio dalla Commissione. Sollecita l'approvazione degli emendamenti 1.3, 1.10 e 1.20 della Commissione ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il parere del relatore sugli emendamenti, chiedendo tuttavia un ulteriore approfondimento delle motivazioni del parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti 1.100 ed 1.101.

AZZOLLINI (*FI*). Gli emendamenti in questione sono stati attentamente valutati dalla Commissione bilancio, che ha espresso un parere tec-

nicamente motivato, in quanto gli oneri connessi all'approvazione di nuove disposizioni legislative non possono essere coperti da fondi già previsti e riservati alla copertura della normativa vigente.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. L'emendamento 1.101 consente all'Istituto superiore di sanità di incrementare del 5 per cento le assunzioni a tempo determinato, ma all'interno delle dotazioni finanziarie già previste.

ROLLANDIN (*Aut*). La Commissione sanità ha unanimemente approvato l'emendamento 1.100 in quanto è effettivamente urgente e necessaria l'istituzione di un Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, che consenta la riorganizzazione del servizio per il contrasto delle epidemie. Pertanto, fa proprio l'emendamento e insiste per la sua votazione.

AZZOLLINI (*FI*). Invita l'Assemblea ad improntare le proprie decisioni sulle spese a criteri di rigore ed al rispetto delle tecniche di copertura previste dalla legge di contabilità di Stato, tenendo presente che il parere contrario della Commissione bilancio sugli emendamenti 1.100 e 1.101 è motivato da evidenti valutazioni di ordine tecnico.

*Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.1 (identico all'1.201) e 1.2 ed approva gli emendamenti 1.3, 1.10 e 1.20.*

CARRARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100, chiedendone una parziale riformulazione.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Riformula conseguentemente l'ordine del giorno (*v. Allegato A*).

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno G1.100 (testo 2).

ROLLANDIN (*Aut*). In considerazione del parere ostativo della Commissione bilancio, trasforma l'emendamento 1.100 nell'ordine del giorno G1.200 (*v. Allegato A*) che riafferma la necessità del potenziamento e del coordinamento delle strutture di prevenzione.

CARRARA, *relatore*. Si rimette alla valutazione del Governo.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Accoglie l'ordine del giorno G1.200.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.102 è improcedibile. Passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

LONGHI (*DS-U*). La soppressione dell'articolo 2, proposta con l'emendamento 2.1, è motivata dalla scarsa trasparenza in ordine alla proce-

dura e alla ripartizione delle quote e delle spese. Invece di disperdere le risorse istituendo un nuovo ente, sarebbe stato preferibile concentrarle nell'istituto di genetica molecolare del CNR.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARRARA, *relatore*. È contrario agli emendamenti soppressivi e favorevole al 2.10.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Concorda con il relatore.

*Il Senato respinge l'emendamento 2.1, identico al 2.2 e al 2.201.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 2.10. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 12,34, è ripresa alle ore 12,56.*

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CARELLA (*Verdi-U*), dispone nuovamente la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e pertanto, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 12,58.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Compagna, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Tatò, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, in rappresentanza del Senato ad un convegno; Novi e Rotondo, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Greco, per attività della 14<sup>a</sup> Commissione permanente; Nocco e Tunis, per attività della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Bonatesta, Bonfietti, Castagnetti e Manieri, per attività dell'Assemblea parlamentare OSCE; Tomassini, per partecipare ad un seminario.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(2544)** *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

**(252)** *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

**(338)** *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

**(420)** *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

**(448)** *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

**(617)** *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

**(992)** *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

**(1238)** *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

**(1350)** *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

**(1496)** *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

**(1653)** *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

**(1662)** *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

**(1678)** *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) **MANCINO ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) **MALAN ed altri.** – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) **NANIA ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) **D'AMICO.** – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) **TURRONI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) **BASSANINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) **PASTORE ed altri.** – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) **CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) **CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) **DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) **BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) **GRILLO.** – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

**(2507) VILLONE e BASSANINI.** – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

**(2523) MARINI e COVIELLO.** – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 e sono stati approvati gli articoli 8, 9, 10 e 11.

Passiamo, pertanto, all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10, che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, penso che la questione posta dai miei emendamenti dovrebbe ormai essere risolta, poiché mi sembra che il relatore nella seduta di ieri si sia espresso in senso contrario all'inserimento nella riforma di norme che modificano l'attuale disciplina delle immunità parlamentari.

Se così fosse, i miei emendamenti, che tendono a limitare le innovazioni introdotte da altri emendamenti, in particolare, la copertura costituzionale del lodo Schifani, troverebbero via libera. Infatti, il parere negativo del relatore sugli emendamenti principali renderebbe superflua la preoccupazione in essi esposta, quella cioè di affrontare in questa sede una questione molto controversa, sulla quale io conservo, come già ebbi modo di dire in quest'Aula, forti perplessità.

Infatti, a mio avviso, è interesse delle istituzioni, quando sia avviato un procedimento penale nei confronti di un'alta carica dello Stato, arrivare rapidamente a sentenza, in modo da togliere ogni ombra sulla correttezza e legittimità del comportamento del titolare della carica, e non invece provvedere a forme di congelamento del procedimento penale che lasciano gravare sui titolari di alte cariche istituzionali, e quindi sulle istituzioni, il sospetto di aver compiuto reati o comportamenti penalmente perseguibili.

Quindi, proprio questa preoccupazione di rispetto delle istituzioni mi spinge a ritenere che non convenga seguire la strada a suo tempo adottata dal lodo Maccanico-Schifani e poi dichiarata incostituzionale dalla Suprema corte, che non convenga pertanto riaprire la possibilità di un'introduzione di una norma siffatta nel nostro ordinamento con una norma costituzionale.

Converrebbe invece riflettere su una garanzia diversa di tutela delle nostre istituzioni, che consenta di dare grande concentrazione e rapidità ai procedimenti che riguardano i titolari di alte cariche, in modo da rimuovere celermente l'ombra che questo procedimento proietta comunque sulle istituzioni.

Si tratta, quindi, una logica opposta anche se mossa dalle stesse preoccupazioni istituzionali che chi ha proposto quella soluzione probabilmente nutriva.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, avrei intenzione di illustrare compiutamente i miei emendamenti 10.0.506 e 10.0.505. Tuttavia, un accenno nell'intervento del relatore di ieri sera mi induce a questo punto a chiedere allo stesso le motivazioni per le quali egli non è favorevole a tali emendamenti. Anche perché il primo, il 10.0.506, riprende pressoché integralmente la proposta dell'europarlamentare socialista Willi Rothley che, a nome della Commissione giuridica, nella seduta del 3 giugno del 2003 è stata approvata quasi all'unanimità.

D'altronde, avevo ripreso questo lavoro sia seguendo il lavoro del Parlamento europeo, sia perché, come 1<sup>a</sup> Commissione, come Commissione giustizia e come Giunta delle immunità parlamentari, siamo stati, a suo tempo, interessati alla questione dal presidente della Commissione, l'europarlamentare onorevole Gargani e, condividendo appieno anche il lavoro del mio collega di Gruppo parlamentare europeo, ho presentato al riguardo un disegno di legge.

L'emendamento 10.0.505 riprende un disegno di legge da me presentato, a firma anche di tutti i colleghi dello SDI, che recepiva l'ispirazione del lodo Maccanico, e, sotto forma di disegno di legge costituzionale, lo abbiamo presentato ancora nel giugno dello scorso anno.

Ritengo, come ho sempre ritenuto, che quella di una grande riforma come questa fosse la sede giusta per collocare anche una riforma nel merito delle immunità. È proprio perché lo spirito costituente che ci anima è quello di farla non sulla spinta delle necessità del singolo collega parlamentare, o di un'alta carica, eventualmente coinvolta in problemi anche di secondo livello di carattere penale, ma in un ambito ampio, dove si richiede ad una modifica di rango costituzionale il massimo del consenso possibile.

Io sono ancora di questo avviso e, per non appesantire i lavori di oggi, le consegno, signor Presidente, il mio intervento scritto affinché, se ella vorrà essere così cortese, venga integralmente allegato agli atti della seduta.

Peraltro, mi riservo, in sede di intervento sul merito degli emendamenti e di dichiarazioni di voto, di sviluppare le mie valutazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il suo intervento scritto, che sarà allegato al Resoconto della seduta, senatore Crema.

MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che l'emendamento 10.0.2 mira ad introdurre, come modifica dell'articolo 68, un ricorso alla Corte costituzionale in relazione alle deliberazioni delle Camere.

Anch'esso in quella linea di giurisdizionalizzazione del procedimento parlamentare (anche se qui siamo in un momento di contenzioso, a differenza di ieri, allorché si parlava della Giunta delle elezioni e di un processo vero e proprio), per il semplice fatto che la Corte costituzionale, in materia di articolo 68, è intervenuta lungamente con una serie di sentenze, che ci possono aver fatto piacere o dispiacere, ma che comunque ci sono state.

Allora, tanto varrebbe, a garanzia di tutti noi, maggioranza e opposizione, che nei confronti delle deliberazioni delle Camere riguardanti le immunità ci potesse essere questo momento in cui un *quorum* molto alto di componenti di ciascuna Camera, addirittura un quarto, si rivolge alla Corte costituzionale, peraltro nell'ambito di un circuito in cui la Corte stessa già c'è.

Viviamo ormai in una cultura che contesta il fatto: per esempio, c'è il direttorio europeo e si dice che non si vuole che ci sia, però esso esiste. Appunto, la sterminata serie di sentenze della Corte costituzionale in materia di immunità c'è e allora tanto varrebbe in un certo senso razionalizzare il sistema, dare ad un quarto dei componenti di ciascuna Assemblea la possibilità di attivare essi stessi il giudizio di garanzia avanti alla Corte.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa se ieri non sono stato sufficientemente chiaro. Intendevo dire che la materia delle immunità parlamentari, in tutte le sue implicazioni, è oggetto di esame da parte della Commissione affari costituzionali in sede di revisione o di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Per ragioni che detta Commissione ha ritenuto a suo tempo valide, e che io condivido (ovviamente l'Aula può avere opinione diversa), si è ritenuto inopportuno trattare la materia delle immunità parlamentari nel contesto di questa riforma costituzionale e si ritiene invece doveroso proseguire l'esame costituzionale che la stessa Commissione sta compiendo (in quella sede sono relatore sulle immunità parlamentari).

Da questo punto di vista, quindi, si è ritenuto opportuno tenere distinte le due questioni, proprio perché si tratta di questioni molto com-

plesse all'interno della riforma e molto complesse di per sé, sia per quanto attiene ad una valutazione la più ampia possibile delle ragioni che indussero il Parlamento nel 1993 ad abrogare l'autorizzazione a procedere per i parlamentari (questo è oggetto di uno degli emendamenti), sia per quanto riguarda l'eventualità dell'introduzione di forme di immunità parlamentare diverse da quella preesistente, del tipo, per esempio, di quelle indicate dal senatore Crema, sia nel senso di vedere in che modo la Corte costituzionale può rientrare nell'itinerario complessivo della materia delle immunità parlamentari, sapendo che oggi come oggi normalmente la Corte costituzionale si attiva in sede di conflitto di attribuzioni allorché la magistratura ritiene le opinioni espresse dal parlamentare non coperte dalla insindacabilità e la Camera di appartenenza magari opera in senso opposto.

Vi è quindi un insieme di questioni da considerare. Il mio parere non è contrario, in via di principio, agli emendamenti in quanto tali; è un parere contrario espresso sulla base dell'opportunità di tenere distinta questa materia da quella delle immunità di cui si sta occupando la Commissione affari costituzionali. Se l'Assemblea del Senato intendesse, invece, trattarle contemporaneamente, ovviamente queste dovrebbero essere affrontate in modo diverso, anche rispetto alla proposta del Governo.

Il parere, pertanto, è contrario più per ragioni procedurali che per ragioni di sostanza.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Se non riassumo male, il relatore invita a non procedere all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10; tuttavia, se questi ultimi fossero mantenuti, il parere sarebbe contrario.

Mi rimetterò ai presentatori degli emendamenti medesimi per sapere se intendono insistere per la votazione, procedendo con l'esame dei singoli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.507/1.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, ho già sottolineato quello che penso. Sono contrario nel merito agli emendamenti che ho subemendato. Non ritengo che si debba modificare l'attuale disciplina delle immunità parlamentari e, quindi, nel merito la mia posizione è diversa da quella espressa dal relatore.

Intendo, pertanto, confermare i subemendamenti a mia firma, se gli emendamenti a cui essi si riferiscono vengono mantenuti; se invece questi

ultimi saranno ritirati, *nulla quaestio*, perché essendo subemendamenti non hanno vita autonoma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.507/1, presentato dal senatore Bassanini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.507.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, poiché la questione è molto rilevante, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.507.

Sottolineo che il relatore ha giustamente osservato che una materia di tale rilevanza non può essere affrontata in una sorta di dibattito improvvisato sui subemendamenti. Poiché i presentatori mantengono le loro proposte modificative, dichiaro il mio voto contrario perché non ritengo assolutamente opportuno dare copertura costituzionale al cosiddetto lodo Schifani.

Credo che le questioni di costituzionalità non siano solo legate alla forma dell'atto con cui è introdotto nel nostro ordinamento, ma siano più sostanziali riguardando il principio di uguaglianza.

Come ho sottolineato prima, ritengo ci sia una contraddizione tra la *ratio* dichiarata di questa innovazione – tutelare le istituzioni nelle persone dei titolari delle massime istituzioni dello Stato – e questa disposizione che non tutela affatto le istituzioni, ma anzi favorisce – signor Presidente, lei è uno degli interessati – manovre di disturbo.

Infatti, nel momento in cui un inquirente poco responsabile aprisse un procedimento del tutto fantasioso nei confronti di un'alta carica dello Stato, invece di consentire al titolare di quest'alta carica di difendersi, di vedere riconosciuta rapidamente la propria innocenza, si congela un procedimento che – ripeto – lascia gravare sul titolare di quest'alta carica un atroce sospetto e non gli consente di liberarsene; lo lascia gravare finché egli è in carica.

Quindi, è una soluzione che non giova a tutelare il buon nome, l'affidabilità e la credibilità delle istituzioni, ma arriva viceversa al risultato contrario.

Di questo sono fortemente convinto e per tali motivi sono estremamente contrario a questo emendamento come ad altri successivi.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, invito i colleghi a ragionare con attenzione sulla proposta che ci viene dal collega Ronconi.

Voglio dire con grande chiarezza che ho apprezzato molto le parole del relatore, senatore D'Onofrio, il quale, con grande senso di responsabilità, ha compreso benissimo che questa materia non poteva essere considerata una mera addizione ad un testo che di questo aspetto non si è proprio occupato.

Sappiamo tutti benissimo quanto abbiamo discusso nel varare la norma di attuazione all'articolo 68 della Costituzione, e l'abbiamo fatto in molti casi partendo da un'analisi critica che ha determinato quella rivoluzione particolare che nel 1993 ha proprio imposto il passaggio dello stesso articolo 68 dal regime dell'autorizzazione a procedere a quello successivo della insindacabilità.

Abbiamo anche analizzato come l'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 68 nato nel 1993 sia stata via via condizionata dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che rimodulava complessivamente gli aspetti relativi alla riconducibilità funzionale dell'intervento del parlamentare.

Ecco perché abbiamo detto tutti che era necessario ragionare in maniera approfondita. Questo abbiamo cominciato a farlo in sede di Giunta delle immunità parlamentari, dove, con il presidente Crema, abbiamo cominciato ad affrontare nello specifico il problema riportando le due diverse discipline, quella precedente al 1993 e quella successiva, cercando di ragionare anche su alcuni aspetti che non possono essere ricompresi nella mera definizione dell'articolo 68 precedente al 1993 perché attonano alla mutata funzione del parlamentare, alla maggiore valenza del ruolo esterno rispetto a quella del ruolo interno istituzionale e quindi riconducibile direttamente agli atti tipici.

Detto questo, sappiamo che il problema è complesso, e che anche rispetto alla formulazione del primo comma avremmo obiettivamente difficoltà ad immaginare che con una scorciatoia di questo tipo si tenti di ricreare le condizioni precedenti al 1993.

È evidente – e lo diceva il collega Bassanini – come sarebbe assolutamente inconcepibile, attraverso il secondo comma della prospettazione sottoposta alla nostra attenzione dal collega Ronconi con l'emendamento 10.0.507, voler dare copertura postuma a quella parte della riforma riconducibile alle norme di attuazione dell'articolo 68 rispetto alla quale la Corte costituzionale ha espresso serie e notevoli perplessità, non soltanto rispetto allo strumento tecnico da adottare per modificare o integrare – norma costituzionale o norma ordinaria –, ma anche rispetto al merito.

Ecco perché ribadisco la mia assoluta contrarietà. Non è possibile cercare di modificare una norma di questo tipo in maniera inconsapevole.

Sottolineo, ancora una volta, la correttezza del relatore ed invito l'Aula a votare contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.507, presentato dal senatore Ronconi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.506/1.

CREMA (*Misto-SDI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, l'emendamento 10.0.506/1 tende a modificare l'emendamento 10.0.506 da me presentato; credo quindi sia giusto si sappia che il motivo della proposta emendativa in oggetto è quello di uniformare la disciplina nazionale dell'immunità parlamentare a quella europea, oggetto dell'ormai famoso Statuto dei parlamentari europei che, come ho ricordato, è stato approvato su proposta dei socialisti. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, c'è troppo brusìo. Oltretutto mi sembra una questione di grande importanza quella che viene trattata in questo momento.

CREMA (*Misto-SDI*). L'intendimento, giusto ed intelligente, del Parlamento europeo è quello di uniformare lo stato dell'immunità di tutti i parlamentari europei, in quanto oggi, come tutti sanno, ciascun parlamentare europeo gode dell'immunità vigente nella legislazione del proprio Parlamento. Questo galleggiamento dell'immunità ha creato molti disagi e disparità a livello europeo e li sta creando.

Per quanto riguarda la situazione italiana, la Giunta delle immunità si è occupata numerose volte dell'argomento, che è stato oggetto di disputa e di ricorsi alla Corte costituzionale. L'iniziativa di questo emendamento è quella di innalzare il livello di tutela del parlamentare nazionale agli *standard* più elevati degli altri Stati dell'Unione.

Prendo atto dalle parole del relatore che la maggioranza non intende intraprendere per ora questa strada, nonostante che a Strasburgo sia stato approvato un atto in tal senso, su proposta di un relatore socialista, e che la Commissione del Parlamento europeo sia presieduta dall'onorevole Gargani, che mi pare essere il responsabile nazionale della giustizia di Forza Italia. Questi sono i giochi della politica.

Prendo atto anche direi con un momento in più di incredulità, degli interventi subemendativi del senatore Bassanini che, emendando la proposta di modifica del senatore Ronconi, intendeva sopprimere il comma 2 dell'emendamento 10.0.507, lasciando in vita il comma 1 che reintroduceva l'autorizzazione a procedere, ma subemenda le mie proposte che sono di portata ben minore e volte ad ammodernare la nostra legislazione assimilandola a quella dell'Europarlamento. Sono i giochi in corso in queste ore.

Spetterà quindi alla prossima generazione affrontare con il linguaggio della verità e anche dell'intelligenza politica una tematica rispetto alla quale ancora troppi fanno demagogia e populismo rincorrendo il giustizialismo di maniera. Rincorrendo cosa, signor Presidente? I discorsi da bar.

Noi dovremmo essere meno «rincorrenti» e più dirigenti. Questo è il mio sforzo; uno sforzo laico fatto con spirito di servizio di un Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Proprio perché questo non sia vano, e nell'ottimistico auspicio che presso la Commissione affari costituzionali ci sia un po' più di lungimiranza, trasformo l'emendamento 10.0.506 in un ordine del giorno.

Peraltro, non dobbiamo dimenticare che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presieduto per un semestre il Consiglio europeo che aveva anche il compito e la funzione di recepire lo Statuto dell'europarlamentare per poterlo poi inserire nel Trattato costituzionale dell'Europa.

Arriviamo, quindi, un po' dopo un'omissione; speriamo che il Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi sappia recepire e sostenere questa richiesta, al fine che venga approvato lo Statuto del deputato europeo, e recepito chiaramente dal nostro Parlamento, in modo tale che finalmente diventi legislazione anche italiana. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Chiedo alla Presidenza di poter allegare le ulteriori motivazioni alla base della trasformazione dell'emendamento 10.0.506 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'autorizzo in tal senso.

VIZZINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, per quanto mi riguarda, a titolo personale, concordo con l'emendamento che era stato presentato dal collega Crema e condivido anche le valutazioni che egli ha fatto e che lo inducono a non voler pregiudicare in questa sede, ora, il contenuto degli emendamenti che ha presentato, che non intendono garantire ad alcuno privilegi, ma semplicemente allineare la condotta del nostro Paese a scelte che l'Europa ha già compiuto.

Prendo atto che il relatore ha espresso contrarietà sugli emendamenti, non per motivi di merito, ma per motivi procedurali ritenendo opportuno che la Commissione affari costituzionali affronti queste materie nell'interessa della loro portata.

Ringrazio, quindi, il collega Crema per aver portato all'attenzione dell'Aula questi problemi ed anche per il gesto responsabile che potrà consentirci in un'altra sede di valutare questioni che comunque il Parlamento non può sottovalutare, su cui può decidere in un modo o nell'altro, ma che deve avere il coraggio di affrontare senza nascondere la testa sotto la sabbia, giacché siamo uomini e non struzzi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché l'emendamento 10.0.506 è stato ritirato e trasformato dal proponente in un ordine del giorno, l'emendamento 10.0.506/1 si intende decaduto.

Do ora lettura dell'ordine del giorno G10.100, presentato dal senatore Crema, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 10.0.506:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 2544, premesso che il Parlamento europeo, il 3 giugno 2003, ha approvato con apposita risoluzione lo «Statuto dei deputati al Parlamento europeo», proposto dalla Commissione giuridica e del mercato interno con relazione di Willy Rothley, (2003/2004 (INI)), considerato che, per essere operativo, il testo approvato necessita dell'adozione del Consiglio dei ministri dell'Unione Europea nonché di apposita revisione dei trattati (per le parti che modificano il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, richiamato dall'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976), atteso che la sua entrata in vigore può rappresentare un modello per le immunità parlamentari negli Stati membri, con un effetto di traino verso un'armonizzazione delle rispettive discipline nazionali in sede di revisione costituzionale, impegna il Governo ad operare affinché il Consiglio dei ministri dell'Unione affronti con la massima celerità la questione dell'approvazione dello Statuto del deputato europeo come licenziato dal Parlamento euro-

peo, propiziando l'inserimento nel testo del nuovo Trattato costituzionale europeo delle previsioni che modificano i trattati esistenti».

Gradirei che l'Assemblea si pronunciasse con un voto su questo testo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al testo dell'ordine del giorno, di cui vorrei sottolineare l'importanza. Un atto di indirizzo che impegna il Governo è sempre una cosa seria, ma in questo caso l'impegno è particolare.

Poiché il Governo è presente nell'esame in Aula di un disegno di legge di iniziativa governativa, chiedo espressamente che il sottosegretario Brancher informi il Presidente del Consiglio dell'ordine del giorno in vista della riunione del Consiglio europeo che dovrebbe avere luogo a marzo affinché l'Italia possa occuparsi seriamente e quanto prima della materia in un contesto europeo.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accolgo l'ordine del giorno.

\* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, ho qualche perplessità circa l'ammissibilità dell'ordine del giorno; la trattazione della riforma della seconda parte della Costituzione, che riguarda una gamma molto ampia di argomenti, non significa che qualsiasi tema avente con essa un'attinenza sia pure remota debba essere necessariamente giudicato ammissibile. Trovo singolare che, in sede di discussione di una riforma costituzionale, si faccia rinvio, tramite l'ordine del giorno, a decisioni che assumeranno organi dell'Unione Europea.

Se da parte del relatore e del rappresentante del Governo vi è la ferma convinzione non solo della ammissibilità ma anche dell'accettabilità dell'ordine del giorno, l'argomento dovrebbe diventare allora materia della riforma stessa.

Poiché la tutela dei membri del Parlamento è disciplinata nella maggior parte delle Costituzioni vigenti, se si intende affrontare l'argomento con legge costituzionale in un futuro non lontano, non comprendo le ragioni procedurali che hanno indotto il relatore a dichiararsi contrario ad esaminare oggi l'emendamento che è all'origine di questo ordine del giorno. Ribadisco che oggetto dell'ordine del giorno non è la Costituzione, bensì il Trattato europeo di cui si propone una modifica. Mi sembra pertanto che non avendo attinenza con l'oggetto della nostra discussione, l'ordine del giorno non debba essere ammesso; se si vuole comunque trattare la questione, allora la si affronti con un emendamento al testo di riforma

costituzionale al nostro esame, considerato che la materia rientra fra quelle di rango costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, mi sembra che anche lei avesse manifestato la volontà di intervenire. (*Il senatore Salvi fa un cenno di diniego*). Rinuncia, quindi, all'intervento perché si identifica nelle parole del senatore Passigli.

SALVI (*DS-U*). Parlare di identificazione sarebbe eccessivo, semplicemente le condivido.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ci troviamo in questo momento a discutere dell'articolo 10 della riforma costituzionale che modifica, nel titolo, l'articolo 67 della Costituzione. All'articolo 10 sono stati presentati emendamenti aggiuntivi che introducono anche la riforma dell'articolo 68.

Si aggiunge, quindi, ad una discussione già affollata e pletorica un nuovo e complesso argomento. Abbiamo concordato con il relatore circa l'inopportunità di aggiungere questa ulteriore materia. Ora ci troviamo a discutere di un ordine del giorno che impegna il Governo su un dispositivo relativo all'Unione Europea.

Signor Presidente, l'articolo 97 del nostro Regolamento stabilisce che sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte estranei all'oggetto della discussione. Francamente, non riesco a capire come questo ordine del giorno si possa rapportare con la nostra discussione; lo stesso prevede infatti un impegno del Governo ad operare nel Consiglio dei ministri dell'Unione Europea, questione che non ha nulla a che vedere con l'articolo 10 del dispositivo di legge, che verte sulla modifica dell'articolo 67 del nostro Regolamento.

Nel merito possiamo poi senz'altro riconoscere le argomentazioni del senatore Crema, che è specificamente impegnato su questo versante, e possiamo senz'altro condividere la necessità che tale materia sia riaffrontata, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ha fornito spunti di critica e di riflessione rispetto al lavoro precedentemente svolto.

Siamo anche favorevoli ad un impegno del Governo nella direzione indicata nell'ordine del giorno, ma francamente riteniamo che tutto ciò sia estraneo alla materia trattata e che non si possa usare una legge come questa, già ampiamente pletorica, assolutamente sovradimensionata e trattata in modo necessariamente frazionato e disorganico, per aggiungerci ulteriori materie.

Pertanto, signor Presidente, chiediamo di valutare l'ammissibilità di questo ordine del giorno; nel caso lei lo ritenesse ammissibile, a questo punto, il nostro voto sarà favorevole, con le riserve che abbiamo espresso.

GIRFATTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIRFATTI (*FI*). Signor Presidente, quando tale ordine del giorno verrà posto in votazione, preannunzio la nostra richiesta di votazione elettronica a scrutinio simultaneo.

VIZZINI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, vorrei esprimere il sostegno del Gruppo di Forza Italia all'ordine del giorno presentato dal senatore Crema, che fa riferimento allo Statuto del deputato europeo e che chiede venga recepita nella Costituzione europea questa esigenza, portandola al di fuori del dibattito su questo tema, così come è stato nel passato, e inserendola in una dimensione che non riguarda i parlamentari italiani ma i parlamentari europei.

Per questi motivi, il Gruppo di Forza Italia sosterrà l'ordine del giorno del senatore Crema.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Presidente, nel mio precedente intervento sono incorso in un *lapsus*. Intendevo infatti dire che, qualora lei considerasse ammissibile questo ordine del giorno il nostro voto, per le considerazioni esposte, non potrà essere favorevole.

PRESIDENTE. Avevo infatti capito il contrario, cioè che il voto sarebbe stato favorevole in caso di ammissibilità.

Senatore Petrini, le confermo che l'ordine del giorno è ammissibile, essendo una manifestazione di volontà del Senato che impegna il Governo a fare qualcosa nella sede ritenuta opportuna.

MANZELLA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, accedendo all'impostazione del relatore, dichiaro di non insistere perché il mio emendamento 10.0.2 sia messo ai voti. Nel frattempo, però, è stata espressa dal relatore la se-

guente impostazione: in questa sede non parliamo di immunità. L'ha detto ieri, l'ha ripetuto oggi: non parliamo di immunità. E quindi io mi apprestavo a non insistere sul voto del mio emendamento.

Ad un certo punto si scopre che di immunità si parla perché un emendamento viene trasformato in un ordine del giorno, un emendamento che, secondo il relatore, sarebbe dovuto passare ad un'altra sede, alla Commissione affari costituzionali, per una trattazione organica della materia.

Evidentemente sono confuso io perché non riesco a capire questa contraddizione tra un'impostazione, che mi è parsa proceduralmente corretta, detta ieri e ribadita oggi dal relatore, ed il fatto che un emendamento si battezza poi ordine del giorno e allora la materia delle immunità, che era stata esplicitamente esclusa in ripetute dichiarazioni, rientra in gioco.

Siccome sono d'accordo con il relatore e ritengo che questa materia debba essere trattata organicamente in sede di Commissione affari costituzionali, anche il mio voto non sarà favorevole all'ordine del giorno.

Devo dire, peraltro, che avevo ed ho considerato questo rinvio del relatore alla Commissione affari costituzionali come una specie di stralcio in senso tecnico di una materia che comunque potrebbe rientrare nel rapporto tra autorità giudiziaria e Parlamento. Così, infatti, hanno ritenuto sia ieri che oggi il relatore ed il Presidente della Commissione con riguardo e alla materia delle immunità, e alla materia della Giunta delle elezioni.

Ora, se mi è consentito, vorrei distoglierli da questa falsa impostazione. Infatti, è vero che i due tipi di relazioni entrano nel rapporto tra autorità giudiziaria e Parlamento, ma non solo; in tutte le Costituzioni sia la giurisdizione in materia di elezioni, sia il contenzioso in materia di immunità rientrano esattamente nel rapporto tra maggioranza e opposizione, e quindi non possono essere limitati a questa visione giurisdizionalistica.

Per questi motivi – ripeto – pur essendo nel merito d'accordo con la posizione del collega Crema, non posso votare a favore dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G10.100, presentato dal senatore Crema.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B.*)

**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 sono stati ritirati. Senatore Turroni, lei ritira il suo emendamento?

TURRONI (*Verdi-U*). No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.502, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.505.

CREMA (*Misto-SDI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI*). Signor Presidente, ripeto quanto detto in sede di illustrazione degli emendamenti: sono dell'avviso – come ebbi modo di dire ai colleghi senatori e deputati del mio Gruppo – che il lodo Maccanico andava recepito con legge costituzionale. Questo emendamento recepisce di fatto la sentenza della Corte costituzionale che ha affossato il cosiddetto lodo Schifani.

Non riesco a capire le perplessità che ho ascoltato prima nell'intervento di un senatore dell'Ulivo, quando, in maniera pervicace, giusta nel merito di quel problema, illustrava l'opinione che un'alta carica abbia tutto l'interesse di vedere rapidamente risolto un procedimento penale a suo carico. È esattamente quanto prevede questo emendamento e quanto prevede il disegno di legge che insieme ai colleghi senatori dello SDI presentai nel giugno dell'anno scorso.

Ma noto la sordità di una parte dell'Aula, soprattutto della maggioranza, che in maniera così sbagliata adottò il famoso lodo Schifani, la quale ora avrebbe la possibilità di rimediare in maniera intelligente, perché avrebbe potuto farlo con il contributo anche di una parte dell'opposi-

zione. Mentre l'Aula stessa, bocciando il mio emendamento 10.0.505, in qualche misura sconfesserebbe l'operato della Corte costituzionale e, in maniera indiretta, creerebbe un gravissimo precedente per non recepire, con legge costituzionale, la sentenza della Consulta continuando così in maniera diabolica a seguire i consigli, certamente non disinteressati, dei legali del Presidente del Consiglio.

L'interesse mio e del Senato è di produrre una norma perfetta, una norma coerente con il dettato costituzionale. Proprio per evitare che, in maniera diabolica, il nostro contributo così appassionato e civile possa essere strumentalizzato ai fini di operare in maniera opposta, ritiro l'emendamento 10.0.505.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare anche in questo caso al Resoconto della seduta il testo scritto delle motivazioni complete che stanno alla base del ritiro dell'emendamento 10.0.505.

PRESIDENTE. L'autorizzo in tal senso. Allora, non c'è più materia del contendere.

A questo punto, colleghi, avendo esaurito anche l'esame dell'articolo 10, devo chiedere l'opinione del relatore, il quale ricorderà che nella Conferenza dei Capigruppo, così come è stato annunciato, stabilimmo che avremmo deciso che cosa fare nel corso di questa mattinata.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esattamente, signor Presidente. Noi, come si era detto, abbiamo esaminato l'articolato fino all'articolo 11, quindi, potremmo sospendere per questa mattina l'esame del provvedimento, anche perché i subemendamenti all'articolo 3 riformulato possono essere presentati fino alle ore 13, quindi non sarebbe possibile discutere di tale articolo.

Se lo si ritiene opportuno dalla Presidenza e dai colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo 12 – fondamentale riguardo alle funzioni del Senato – non ho difficoltà ad ascoltare gli interventi su tale articolo e sui relativi emendamenti, senza, ovviamente, votare, perché occorre preventivamente valutare l'articolo 3.

In caso contrario, propongo di sospendere la discussione di questo testo e di passare agli altri punti all'ordine del giorno: come lei preferisce, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo terminato l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10. Poiché nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 11, dovremmo ora passare all'esame dell'articolo 12 che, però, è estremamente connesso all'articolo 3: si tratta, infatti, dell'altra faccia della medaglia dell'articolo 3 perché riguarda le competenze del Senato federale.

Pertanto, come già anticipato dalla decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale ad altra seduta.

Passeremo ora all'esame del disegno di legge n. 2716 di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni

urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.

Ovviamente resta inteso che, come del resto anticipato dalla Conferenza dei Capigruppo, almeno la prima parte della seduta antimeridiana di domani sarà dedicata all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti e subemendamenti.

Sospendo, pertanto, brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 10,31, è ripresa alle ore 10,52).*

## **Presidenza del vice presidente SALVI**

### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

***(2716) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2716, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che i posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, vengano coperti nell'invarianza dell'attuale organico effettivamente in servizio della magistratura e che, in relazione alla copertura finanziaria dell'articolo 6-*bis*, a valere sugli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla Tabella C della legge n. 350 del 2003, sussistono risorse sufficienti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento e non destinate alla copertura di oneri inderogabili.

Esaminati i relativi emendamenti la Commissione esprime altresì parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.11, 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, mi spiace di non poter aderire all'invito del relatore a ritirare i nostri emendamenti, o meglio di non poter accogliere in *toto* la richiesta; ritireremo alcune proposte, ma ne sosteneremo con forza altre per la semplice ragione che attengono a questioni di principio.

Può sembrare anacronistico, patetico che ci si affezioni a questioni di principio, ma accade, e l'emendamento 1.1 pone appunto una questione di principio, che non discende da opinioni o impuntature di chi parla, bensì dall'articolo 108 della Costituzione e ha già avuto l'avallo di quest'Aula.

L'articolo 108 della Costituzione stabilisce che le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura – quindi anche il tribunale delle acque pubbliche – sono stabilite con legge; l'espressione è a tutta evidenza diversa da quelle che compaiono in numerose altre norme costituzionali, quali «la legge stabilisce», «la legge definisce» e quant'altro.

Ciò significa che in questa materia non si può intervenire con i tre strumenti normativi tipici, ma soltanto con legge o, a tutto concedere, con decreto legislativo delegato perché il decreto-legge è atto provvisorio avente forza di legge.

Questa tesi è tanto poco peregrina che la sostenemmo oltre un anno fa a proposito di un provvedimento per molti punti affine a quello in esame, il decreto-legge n. 251 dell'11 novembre 2002, e il Governo aderì alla nostra richiesta: l'Assemblea votò lo stralcio di alcuni articoli. Richiamo quel precedente con forza proprio perché pone una questione di principio sulla quale non riteniamo di poter transigere. Non si interviene, cioè, con decreto-legge in una materia quale l'ordinamento giudiziario.

Sosteniamo poi ugualmente l'emendamento 1.2, non più per una questione di principio ma semplicemente di raggiungimento degli obiettivi. Il decreto-legge dichiara e invoca l'urgenza per uniformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 305 del 2002, la quale dichiara illegittima una certa parte della normativa sul tribunale delle acque, perché essa non prevede i meccanismi di sostituzione in caso di impedimento dei componenti.

Ora, la semplice previsione di supplenti non risponde *in toto* a questa esigenza. Tra l'altro, l'organico del Tribunale superiore è pari a 12 unità e quindi la possibilità di sostituire un'unità già esisteva; con i supplenti, diventa più ampia ma non sono previsti meccanismi di sostituzione. Per tali ragioni raccomandiamo ugualmente l'emendamento 1.2.

Similmente, con l'emendamento 1.5, proponiamo che non si ammettano come esperti semplicemente degli iscritti nell'Albo degli ingegneri, ma, come è giusto che sia quando si parla di esperti, persone che hanno specifica competenza nelle materie affidate al tribunale delle acque.

Ritiro, infine, l'emendamento 1.120.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, non intendo illustrare gli emendamenti a mia firma, ma fare una considerazione che vale per tutte le mie proposte emendative. Gli emendamenti meriterebbero di essere argomentati e discussi, ma il contingentamento dei tempi, che non ha alcuna ragion d'essere, e che anzi è offensivo per i diritti dell'opposizione e ancora di più...

TIRELLI (*LP*). Basta!

ZANCAN (*Verdi-U*). Mi lasci parlare, per favore.

Come dicevo, il contingentamento dei tempi, offensivo dei diritti delle opposizioni, lo è ancor di più dei diritti del singolo parlamentare di intervenire in una discussione tecnica che meriterebbe l'apporto di tutti i parlamentari presenti e non consente la discussione dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Ciò chiarito, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* BUCCIERO, *relatore*. Signor Presidente, rinnovo l'invito al ritiro degli emendamenti all'articolo 1, altrimenti il parere sarà contrario.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.1, rispetto l'opinione del senatore Fassone ma sono ancora del parere che legge e decreto-legge abbiano la stessa e identica forza.

D'altro canto, devo anche aggiungere che l'ordine del giorno presentato dalla Commissione in effetti soddisfa le richieste contenute in tutti gli emendamenti, anche quelli dell'opposizione; credo quindi possa, se ovviamente accettato dal Governo, tranquillizzare i colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno presentato emendamenti.

Evidentemente, nel corso della relazione non sono stato sufficientemente chiaro: la Commissione ha ritenuto di non potersi permettere il lusso di non convertire il decreto-legge in tempo utile.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**È approvato.**

MALAN (*FI*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. (*Proteste della senatrice Pagano e del senatore Petrini*).

Mi sembra che alle spalle del senatore Andreotti vi sia qualche luce accesa in eccesso. Invito i senatori Segretari a vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.3 (testo corretto) è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatrice Dato, vedo da parte sua dei segnali che non riesco ad interpretare.

DATO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, la mia tessera è stata ingoiata dalla buca e non ho potuto esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. Esprimo rammarico ed invito il personale a provvedere a ripristinare la tessera della senatrice Dato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1.11, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (*Verdi-U*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.120 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, innanzitutto mi preme puntualizzare un aspetto di carattere generale: non è assolutamente giustificato dire che questo decreto-legge deve essere convertito così com'è e non poteva essere altrimenti, per l'obiettiva ragione che il Presidente della Com-

missione di merito ha impresso un ritmo estremamente serrato all'esame in quella sede, tant'è che in poco più di un giorno fu espletato l'intero iter di Commissione ed il testo fu licenziato il 5 febbraio; dopo di che, lo si è voluto portare alle soglie della scadenza per giustificare la sua immutabilità. Questo non mi pare corretto, come non lo è il contingentamento dei tempi in una materia che non aveva nessun aspetto di ostruzione e di dilazione.

Detto questo, il mio emendamento 1-*bis*.1 sottolinea l'assoluta incongruenza con l'atteggiamento tenuto dall'allora opposizione, oggi maggioranza, a proposito del collocamento fuori ruolo dei magistrati, quando si sostenne con asprezza e durezza che questi dovevano essere ridotti ad un numero assolutamente minimo. Poi il decreto legislativo n. 300 del 1999 li portò a 50; non pago di questo, il Ministro con il decreto-legge n. 251 del 2002 li fece diventare 62, ma a termine, ed oggi pretende che diventino 65.

Ora, si può affermare che i magistrati devono fare le sentenze – ed io sono fra quelli che lo affermano – ovvero si può affermare che l'amministrazione pubblica, i Ministeri, hanno bisogno di questa professionalità, ma non si possono sostenere le due cose insieme. Si può affermare che i magistrati siano dei disturbati psichici e si può ritenere che il Presidente del Consiglio abbia bisogno della loro collaborazione anche al di fuori dei contingentamenti delle singole amministrazioni, ma non si possono sostenere le due cose insieme.

PRESIDENTE. Faccio presente, con riferimento al rilievo fatto poc'anzi, che naturalmente c'è un contingentamento dei tempi ma, siccome mi pare che non vi sia effettivamente un clima ostruzionistico, ci sarà una certa elasticità.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, credo che la riduzione del numero dei magistrati presso il Ministero sia un'esigenza condivisa da tutti quelli che credono, come me, che i magistrati debbano fare i magistrati e debbano fare sentenze, perché questo chiede il cittadino, che ha necessità di avere risposte alla sua sete di giustizia.

Allora, occorre ridurre il numero, portandolo da 65 a 50. Mi sembra che ciò sia il portato di un'esigenza collettiva; quindi, chiedo sull'emendamento 1-*bis*.3, che può sembrare minimale, ma contiene un segnale di riduzione, il parere favorevole del relatore e del Governo.

IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo velocemente, nell'illustrare gli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2, per ricordare al sottosegretario Vietti che di questo argomento abbiamo avuto occasione di discutere anche a seguito di una mia interrogazione parlamentare e che in quella sede fu espressa dallo stesso Sottosegretario la disponibilità da parte del Governo ad affrontare e risolvere la questione.

Si tratta di una norma interpretativa di un articolo di un vecchio decreto-legge relativo alla dirigenza dell'ordinamento giudiziario. Essa ri-

guarda il contenzioso ancora aperto presso molti tribunali da candidati dichiarati idonei nei concorsi e non successivamente assunti.

Poiché questo è il momento in cui è possibile risolvere il problema ed evitare disparità di trattamento, dato che moltissimi dei ricorrenti hanno visto riconosciuta dai tribunali la loro richiesta mentre per altri è ancora sospesa la decisione, non determinandosi aggravii nei costi dell'amministrazione della giustizia, mi auguro possa essere confermata la disponibilità annunciata all'epoca dal Sottosegretario in risposta ad una mia interrogazione con l'accoglimento da parte del Governo e del relatore di questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* BUCCIERO, *relatore*. Signor Presidente, circa gli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3, sono perfettamente d'accordo, l'ho detto per primo io nella relazione e addirittura in Commissione. Però, mentre da parte della maggioranza c'è stata una coerenza che risale anche a quattro-cinque anni fa, quando sostenevamo la necessità che i magistrati tornassero a fare i magistrati, debbo rilevare invece l'incoerenza dell'attuale opposizione: questa è un'eredità che ci perviene dal passato.

Invito, quindi, a ritirare gli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3, altrimenti esprimo su di essi parere contrario.

Quanto agli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2, esprimo parere contrario perché ritengo che trattino materia non omogenea al decreto.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è contrario agli emendamenti 1-*bis*.1 e 1-*bis*.3 nel merito, perché il Ministero ha reale necessità di avvalersi della professionalità dei magistrati che già attualmente prestano il loro servizio alla giustizia.

Non credo si possa ragionevolmente sostenere che la professionalità del magistrato si deve necessariamente esprimere esclusivamente nel fare sentenze: penso possa utilmente essere messa a frutto anche in attività al servizio della burocrazia dello Stato.

Circa gli emendamenti 1-*bis*.0.1 e 1-*bis*.0.2, il senatore Iovene ricorda correttamente che in altra occasione il Governo diede disponibilità a risolvere un problema reale; tuttavia, anch'io ritengo, come dice il relatore, che vi sia francamente un problema di compatibilità e di omogeneità di materia.

Per quanto il decreto sia tra quelli classificabili come *omnibus*, mi pare in ogni caso difficile trovare appigli che attengano alla materia della dirigenza ministeriale.

In questa sede, non posso che confermare che al problema bisognerà porre rimedio e spero che potremo farlo rapidamente con altro provvedimento normativo.

Esprimo, quindi, parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.1, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Iovene, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-*bis*.0.1, presentato dai senatori Iovene e Calvi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2716**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.2, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

IOVENE (*DS-U*). Anche in questo caso, ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Iovene, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1-*bis*.0.2, presentato dai senatori Iovene e Calvi.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2716**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.2 e do per illustrato l'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.7.

BUCCIERO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Avverto che tutti gli emendamenti presentati dal senatore Centaro sono stati ritirati.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, il controllo sul traffico telefonico è uno straordinario mezzo di contrasto, in particolare rispetto alla criminalità organizzata.

La scelta operata dalla Camera dei deputati di distinguere tra un termine di 24 mesi e un termine successivo di ulteriori 24 mesi nel quale si deve conservare soltanto il traffico telefonico relativo ai reati di criminalità organizzata è illogica, incongrua. Infatti, il gestore del traffico non può avere competenza a distinguere le telefonate che saranno utili successivamente. Non può, ad esempio, scartare le telefonate tra due ragazzini che, come è successo nel concreto, hanno avuto un'importanza decisiva in un sequestro di persona.

Rispetto al traffico telefonico, che è fondamentale in materia di contrasto alla mafia, alla *ndrangheta* e alla criminalità organizzata in genere, credo dovremmo avere maggiore attenzione, prudenza e senso del valore di questo strumento.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, mi limito ad illustrare l'emendamento 3.15.

Do per ammesse, anche se con qualche fatica mentale, tutte le considerazioni circa la difficoltà di conservare un grande volume di dati, al di là di una certa quantità di tempo, anche se mi pare che l'impegno di contrasto alla criminalità organizzata potrebbe giustificare uno sforzo logistico-organizzativo di questo genere. Ma, ripeto, do per accettate tali considerazioni.

Mi sembra invece assolutamente incongruo che, una volta che si sia ammesso che questo volume di dati deve essere conservato, esso possa essere utilizzato solo per uno spettro molto ristretto di reati. Eppure, siamo in presenza di una invasività della riservatezza molto minore rispetto alle intercettazioni telefoniche, perché ci si limita ad acquisire il dato che un certo utente ha colloquiato con un altro utente, ma non il contenuto della telefonata.

Ebbene, per le intercettazioni telefoniche, l'articolo 266 del codice di procedura penale prevede un livello di intervento molto più basso. Allora, tanto vale che, una volta che si sia accettato di conservare questi dati per una certa quantità di tempo, gli stessi siano utilizzabili quanto meno per lo spettro di reati già previsto per le intercettazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BUCCIERO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1, 3.6, 3.11 e 3.14 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

All'articolo 4 del decreto-legge è stato presentato un solo emendamento, successivamente ritirato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che all'articolo 6 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 6-*bis*.1 è soppressivo dell'articolo per le stesse ragioni in forza delle quali abbiamo chiesto, sia pure senza successo, la soppressione di tutti gli interventi in materia di ordinamento giudiziario.

A ciò si aggiunge un'ulteriore incongruenza e cioè che, dopo aver appena varato in quest'Aula la delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, nella quale si sopprime la figura dei procuratori aggiunti ne vediamo inserire uno – a fini che non mi sforzo di interpretare – nel presente decreto-legge.

Mi pare che ci siano argomenti più che sufficienti per approvare l'emendamento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 6-bis.2. Di seguito alle giustissime osservazioni del collega Fassone, desidero far notare che il procuratore aggiunto in Cassazione viene aggiunto quando c'è già l'avvocato generale presso la Corte di cassazione. Per cui non solo è schizofrenico inserire un doppione, ma è schizofrenico il provvedimento stesso rispetto all'impianto dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* BUCCIERO, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario e i motivi sono stati da me illustrati in sede di relazione.

Tuttavia, a proposito dell'Avvocatura dello Stato, vorrei precisare che già esiste la disposizione dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103, secondo la quale in caso di impedimento o di assenza, l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico.

Deve, quindi, intendersi che il pregresso o il sussistente esercizio delle funzioni vicarie abbia logica ed effettiva fungibilità con la posizione di avvocato generale aggiunto.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6-bis.1, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, identico all'emendamento 6-bis.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

**Non è approvato.**

All'articolo 7 del decreto-legge sono stati presentati due emendamenti, successivamente ritirati dai proponenti, mentre agli articoli 8 e 9 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo pertanto all'ordine del giorno G1 (testo 2), che invito il relatore ad illustrare.

BUCCIERO, *relatore*. Signor Presidente, ho già illustrato ieri, nel corso della mia relazione, l'ordine del giorno comprensivo dell'integrazione di cui al punto 8), concernente l'indennità di trasferta.

Con quest'ordine del giorno la Commissione ha recepito le osservazioni, le lamentazioni dell'opposizione, della maggioranza e dello stesso relatore. Ci auguriamo, quindi, che il Governo voglia accoglierlo.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo dunque alla votazione finale.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, molto brevemente, in considerazione della già lamentata e inutile cesura dei tempi che ci è stata data, illustro una motivazione di carattere generale su questo testo, che ci è stato rassegnato in maniera alquanto confusa. Infatti, come ricordava il collega Fassone, abbiamo lavorato con grande intensità temporale per l'esame in Commissione del provvedimento senza che poi tale rapidità sia sfociata in un'altrettanto rapida presentazione all'Aula. Così che, oggi l'Assemblea può dirsi anche genericamente pressata da un'urgenza che tuttavia si è autodeterminata nel procedimento parlamentare di approvazione, dunque per ciò stesso censurabile.

Il punto è altro. Nei giorni scorsi il Ministro, anche a nome del Governo, ha lamentato l'incomprensione del mondo giudiziario e forense verso i suoi grandi sforzi per risanare, a suo dire, il mondo della giustizia e il suo stato ormai dichiaratamente comatoso nel Paese.

A prescindere dal merito degli argomenti, che per la verità sembravano più quelli di un furiere che di un Ministro perché si faceva una sorta di conta dei milioni, dei dipendenti e degli impegni come se non ci fosse una questione di sostanza e di contenuto della assunta azione riformatrice del Governo in un tema tanto delicato, si potrebbe senza celia rispondere al signor Ministro e per esso qui al sottosegretario Vietti che uno, non decisivo ma significativo, degli argomenti sta in questa modalità continua di decretazione d'urgenza in tema di giustizia e, soprattutto, nei contenuti medesimi di tale decretazione.

Intendo dire che qui ogni volta si piange sul capezzale di un ammalato grave o gravissimo, si sostiene che questo ammalato è quasi allo stato di decesso e poi, nella migliore delle ipotesi, si pretende di somministrargli non un'aspirina, che pure qualcosa gli farebbe, bensì qualche farmaco cosiddetto ad effetto placebo, o peggio, si pretende di somministrargli qualche farmaco che sappiamo essere dannoso e nocivo per la salute persino di una persona in buone condizioni. Il paradosso è tutto qui.

Abbiamo cercato nel lavoro in Commissione e persino nell'atteggiamento in Aula non di mostrare rassegnazione ma spirito, neanche di collaborazione, di dignità recependo quella parte di esigenze e di motivazioni che sta dietro questo provvedimento, perché ovviamente ci sono delle motivazioni reali, ma non ne comprendiamo i contenuti, non ne comprendiamo le soluzioni, soprattutto non ne comprendiamo il definitivo approccio a sistema.

In particolare, farò brevemente rilevare come questo testo non definisce esattamente neanche la oramai *vexata quaestio* del cosiddetto Tribunale delle acque, tant'è vero che fa riferimento per l'ennesima volta all'entrata in vigore di una complessiva disciplina della riforma della giurisdizione in materia di acque pubbliche.

Esso si limita, anche in questo caso per ragioni obiettive, a mettere in piedi una soluzione del tutto temporanea che, tra l'altro, nel testo originario del decreto era persino errata e ha dovuto essere corretta nella lettura della Camera, perché avrebbe addirittura provocato una crisi della giurisdizione nella fase temporanea.

Vi è poi un altro paradosso che è già stato segnalato, e cioè che sempre per decreto si afferma un principio esattamente contrario a quello predicato da questa maggioranza, e mi pare non meno paradossale che si risponda che però questo lo aveva fatto il centro-sinistra.

L'insieme di molti errori non costituisce una cosa giusta; se qualcosa è sbagliato, cioè se è errato sottrarre magistrati alla giurisdizione, certamente lo è qualunque parte politica lo faccia; in ogni caso, è comunque errato farlo senza alcun progetto e senza stabilire in maniera nitida e chiara quali siano i fabbisogni di professionalità magistratuali in questioni e compiti diversi da quelli dell'esercizio della giurisdizione.

Peraltro, a mio parere, tali fabbisogni dovrebbero essere determinati sulla base di una percentuale sul complessivo numero dei magistrati in servizio o sulla base delle singole esigenze, chiarendo di quali e quante professionalità e perché, specificamente, ci si debba privare di un funzionario che viene addestrato, educato e vocato all'esercizio della giurisdizione.

Per l'ennesima volta si giunge ad una mera proroga degli incarichi per la magistratura onoraria, sebbene oramai, dopo tre anni, non credo che questa amministrazione governativa possa continuare a dire che il centro-sinistra ha fatto qualcosa di male in materia; occorrerebbe che dicesse come e in che modo vuole riformare la magistratura onoraria e, soprattutto, come vuole organizzarla nel nostro Paese, dal momento che sappiamo che essa rappresenta uno dei temi essenziali per il funzionamento della giustizia.

Sono assai confuse le norme in materia di trattamento dei dati. Sarebbe troppo lungo parlarne, per cui mi limiterò a dire, recependo quanto indicato dai senatori Fassone e Zancan, che appare evidente che è del tutto possibile coniugare le esigenze di sicurezza del Paese, soprattutto di contrasto alla criminalità, con l'esigenza della *privacy* dovendosi respingere ogni forma di equivoco. Infatti, un conto è la custodia di questi dati in maniera molto severa e rispettosa della *privacy*, altro conto è la loro eventuale utilizzazione, soltanto ricorrendone le condizioni legali e con l'autorizzazione del magistrato, quando ciò occorra ai fini di attività investigative o processuali penali.

Mi sembra quindi che, anche sotto questo profilo, il decreto-legge si illustri per approssimazione e che si tenti di porre rimedio ad una situa-

zione di scadenza di proroga senza ripensare l'intera questione, come pure il Garante della *privacy* aveva segnalato essere necessario.

Da ultimo, *last but not least*, c'è la questione già segnalata dal senatore Fassone con gli emendamenti da lui presentati, ossia che ormai siamo di fronte alla sistematica realtà di un Governo che con una mano fa una cosa e con l'altra ne fa un'altra.

Pochissimi giorni fa quest'Aula ha licenziato un testo in cui venivano definite con orrore le figure degli aggiunti, cioè dei magistrati che non avessero la proprietà della funzione direttiva; guarda caso, pochi giorni dopo si propongono una figura di aggiunto e presidenze aggiunte, aggiungo io – scusate il bisticcio di parole – proprio in una realtà come quella delle magistrature somme, cioè il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, le quali forse avrebbero bisogno della figura degli aggiunti meno di quelle presso le Corti di merito.

Mi sembra dunque che anche dietro questa ipotesi si nascondano, neanche tanto occultamente, forme di riordino delle alte cariche della magistratura, che nulla hanno a che vedere con la funzionalità e l'efficienza della giustizia.

Aggiungo una mia personale considerazione, che ho svolto altre volte, per cui continuano la confusione e la commistione tra magistratura ordinaria e amministrativa, laddove sarebbe altamente necessario e utile un riordino generale della magistratura amministrativa.

Finalmente anche quest'ultima ha preso consapevolezza unitaria di questi temi. Non si dà affatto una risposta a tali problematiche proponendo di rimodellare la magistratura amministrativa come una sorta di brutta copia tralaticia rispetto alla magistratura ordinaria, proponendo che tutto ciò che si fa per le alte cariche della magistratura ordinaria si faccia anche per le alte cariche della magistratura amministrativa.

Vi sono poi altri problemi, tra cui in primo luogo quello di un riordino generale delle funzioni, tenendo conto dell'unicità della funzione giudicante, principio costituzionale che a mio parere va applicato anche alla magistratura amministrativa. Mi meraviglio, a questo punto, che non si proponga anche l'istituzione di aggiunti per i tribunali amministrativi.

In conclusione, il giudizio è profondamente negativo e soltanto la considerazione che il decreto-legge originariamente ha avuto una motivazione, ci consente di esprimere un voto di astensione che potremmo definire del tutto tecnico rispetto alle problematiche affrontate. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Fassone*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, alcune considerazioni possono essere fatte sia rispetto al metodo utilizzato che al merito di questo provvedimento.

Rispetto al metodo, lo abbiamo già detto, si decreta in materia di ordinamento giudiziario, con un provvedimento *omnibus*, mettendo insieme materie di diversa importanza, delicatezza e urgenza; successivamente, si porta questo tipo di provvedimenti in Parlamento, gridando che Sagunto brucia e che bisogna approvare tutto.

Questo è un metodo – mi si consenta il termine – sommamente ricattatorio per una materia tecnica che necessiterebbe di approfondimento e meditazione e non certamente di un’urgenza ottenuta in forza della coerenza e della necessità.

Ripeto, per il tribunale delle acque si sono disposti esperti assolutamente sbagliati, prendendoli, chissà poi perché, soltanto dall’albo degli ingegneri, dove vi sono, tra l’altro, anche ingegneri dipendenti da pubblici uffici o comunque in una situazione di dipendenza che mal si concilia con l’autonomia che deve avere il giudice.

Si dispongono, signor Sottosegretario, indennità di 9,3 euro che – per piacere – è opportuno vengano risparmiati, perché sono assolutamente convinto che sia superiore il costo del pagamento di questa mancia concessa ai poveri esperti chiamati a fare i giudici. Si decide che debbono rimanere la bellezza di 65 magistrati al Ministero, e ciò è in contraddizione con quella funzione giurisdizionale che dovrebbero avere esclusivamente i magistrati. Si decide, in modo molto abborracciato, rispetto a quello straordinario mezzo di contrasto che è il traffico telefonico che, ripeto, è un mero dato di contrasto e non c’entra assolutamente con la *privacy* o quant’altro, perché non attiene alle comunicazioni.

Vorrei sapere, ad esempio, perché le banche debbano trattenere per dieci anni i conti correnti che sono un testimone muto ma assai efficace dei traffici economici delle persone ed invece noi siamo così stitici, mi si consenta il termine, rispetto alla conservazione del traffico telefonico che ha un’importanza somma in vicende di gravissima criminalità.

## Presidenza del vice presidente DINI

(Segue ZANCAN). Abbiamo già detto che è assolutamente errato prevedere questo procuratore generale aggiunto presso la Cassazione; speriamo che non si celi dietro questo nuovo incarico un nominativo già *in pectore*: ad esempio in tema di tribunali delle acque, per una delle passate gestioni questo era più un dato che un sospetto.

Detto dunque che si è legiferato male nel metodo e male nel merito, rimangono tuttavia due esigenze sostanziali. In primo luogo, la proroga di quegli utilissimi ausiliari di giustizia che sono i giudici onorari è fondamentale perché senza i giudici onorari la macchina già asfittica dell’amministrazione della giustizia non può andare avanti nel 2004.

In secondo luogo, la mancata fissazione della conservazione dei dati relativi al traffico telefonico potrebbe danneggiare gravissime inchieste sul terrorismo. Per mero senso istituzionale rispetto a queste due ragioni di sostanza, annuncio l'astensione del mio Gruppo.

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non stiamo discutendo di un disegno di straordinario rilievo, tuttavia credo che il provvedimento meriti qualche osservazione critica.

Mi è parso innanzitutto che siamo di fronte ad un disegno con una sua specifica emblematicità: è un disegno confuso, formato dalla somma di scelte eterogenee, porta il segno della provvisorietà e dell'approssimazione, non ha un preciso contenuto univoco di politica del diritto.

Per questi motivi, signor Sottosegretario, il provvedimento è una sorta di emblema dei criteri con cui il Ministro della giustizia ha inteso dare vita alla gestione ordinaria delle proprie competenze costituzionali; delle competenze straordinarie preferisco non parlare, è preferibile dimenticarle. (*Brusio*).

Signor Presidente, non mi disturba la disattenzione, mi auguro però che qualcuno abbia interesse ad ascoltare questa dichiarazione di voto; la solleciterei perciò a richiamare l'opportunità di ridurre il brusio perché i colleghi possono parlare all'esterno e non necessariamente all'interno dell'Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Calvi ha ragione; il brusio in Aula tende ad essere eccessivo e non si riescono a sentire le parole dell'oratore. Le conversazioni bilaterali possono essere svolte dopo le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento.

CALVI (*DS-U*). Abbiamo già espresso la nostra condivisione dell'articolo 3: i dati relativi al traffico telefonico devono essere conservati per un tempo congruo e, qualora il decreto-legge non fosse convertito, perderemmo strumenti importanti nella lotta alla criminalità. Nella sua anomala complessità ed eterogeneità, il provvedimento contiene un rilievo particolarmente importante nella lotta alla criminalità; in ragione di questo aspetto condiviso non voteremo contro ma ci asterremo.

Altri elementi sono certamente portatori di notevoli dubbi, altri non sono certamente condivisibili, altri ancora sono tali da ingenerare forti perplessità di ordine costituzionale.

Trovo questo modo di far politica totalmente negativo e da respingere. Non si può portare all'attenzione del Parlamento un provvedimento così disomogeneo e soprattutto anche così scarsamente motivato.

Signor Sottosegretario, lei che è un attento giurista, avrà certamente colto come il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale sia al-

quanto improprio per la riforma del Tribunale delle acque. Capisco che possono esserci necessità di altro genere, quelle di creare qualche posto e qualche aspettativa: non mi interessa, né voglio saperlo; mi auguro soltanto che non si arrivi un domani per decreto-legge, procedendosi a cancellare un pezzo di ordinamento giudiziario come il tribunale delle acque, a cancellare magari il tribunale di Milano.

Ciò che voglio dirle, signor Sottosegretario, è che la sentenza della Corte costituzionale n. 305 del 20 giugno 2002 non ha alcun collegamento con il problema che volete risolvere. Siamo di fronte alla sottolineatura di un'omessa previsione, da parte del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto n. 1775 del 1930, di meccanismi, così dice la Corte, di sostituzione dei membri effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche nell'ipotesi di astensione obbligatoria, che non era prevista in quella sede, ma che è invece prevista dall'articolo 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile.

Quindi, dovendo comunque mantenere e non compromettere la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale non risulterebbero assicurati congrui modi per colmare i vuoti temporanei del collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio.

Questo era il problema che si aveva e che poneva la Corte costituzionale. Voi avete preso occasione da una sentenza totalmente inapplicabile e non congrua rispetto al problema che volete risolvere, e avete affrontato questo tema in modo diverso.

Credo peraltro che sia la quarta volta che questo disegno di legge viene presentato, il che peraltro mi consente ancora una volta di sottolineare come qualche perplessità e dubbio sull'urgenza vi sarebbe. Se è infatti la quarta volta che viene presentato un provvedimento analogo, non capisco perché dalla finanziaria dello scorso anno ad oggi non si sia presentato un disegno di legge ordinario, che avremmo sicuramente discusso, peraltro assicurando il nostro contributo e la nostra partecipazione attiva.

Per quanto riguarda poi la proroga dei componenti della giurisdizione onoraria, anche questo è un problema che non può essere sottovalutato, essendo certamente importante. Non possiamo far sì che di fronte a necessità così rilevanti quali quelle della giurisdizione onoraria dei tribunali e delle procure ormai arrivate alla scadenza si possa creare un problema di sistemazione complessiva del nostro ordinamento.

Quindi, giusta la proroga, però, attenzione, deve essere chiaro fin d'ora, e lo voglio dire con molta forza, che una cosa è la proroga momentanea e temporanea, altro il tentativo, che potrebbe essere prefigurato, di dare stabilità alla giurisdizione dei giudici ordinari, sulla quale naturalmente abbiamo forti riserve e perplessità. Credo che su questo siamo tutti d'accordo, e noto anche il cenno di assenso del Sottosegretario; immagino quindi che di ciò si possa discutere. Certamente, la proroga è il secondo punto su cui conveniamo.

Vi sono, invece, altri elementi su cui manteniamo fortissimi perplessità e dubbi; a questo punto credo che alla nostra attenzione rimanga un provvedimento che è sicuramente disomogeneo, che presenta senz'altro

dei problemi e genera dubbi di costituzionalità quanto alla sua formulazione.

Tuttavia, proprio perché, pur nella sua disomogeneità, alcuni profili sono inderogabili per quanto riguarda il funzionamento del nostro sistema giurisdizionale, come quello dei giudici onorari, e addirittura di tutela di dati essenziali alla lotta alla criminalità, nell'equilibrio di questi due valori, vogliamo dare al nostro voto un significato complessivo e soprattutto politico e responsabile.

Da una parte, quindi, c'è una profonda difficoltà a poter accogliere positivamente l'intero decreto, dall'altra, ci rendiamo conto che parte di questo provvedimento è sicuramente dovuto nell'interesse più generale del Paese.

Per tali ragioni, il nostro sarà un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (*FI*). Signor Presidente, signori senatori, il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento perché esso risolve questioni importanti ed urgenti che riguardano l'amministrazione della giustizia.

Inutile dire, come è stato detto, che si tratta di un provvedimento eterogeneo, perché l'omogeneità si realizza anche attraverso la soddisfazione di esigenze impellenti che hanno un denominatore comune nel servizio giustizia. Si fa sempre un gran parlare da parte dell'opposizione di riforme mancate, di situazioni relative all'amministrazione della giustizia non risolte, ma quando, come oggi, il Governo provvede, allora si grida contro la decretazione d'urgenza, fingendo di ignorare che l'urgenza è richiesta dalle situazioni. Allora c'è opposizione.

Avrei preferito una maggiore consapevolezza, avrei preferito un maggior senso di responsabilità. Noi abbiamo trovato una giustizia in stato comatoso, una sorta di sorvegliato speciale dell'Europa per il triste primato delle condanne da parte della Corte di giustizia europea e, per usare l'espressione del senatore Cavallaro, stiamo cercando di rianimarla, da un lato, con provvedimenti che cercano di sanare situazioni contingenti, e dall'altro con un sistema di riforme che richiamano un progetto organico.

Ed allora, il Tribunale delle acque oggi, grazie agli adeguamenti normativi che sono idonei a superare le indicazioni della Corte costituzionale, potrà riprendere piena operatività. Così l'incarico dei giudici onorari che sono scaduti nel dicembre del 2003 sarà prorogato, ma questo al fine di non disperdere quel grande contributo di professionalità che ha permesso una migliore gestione della giustizia.

È chiaro, è chiaro anche a noi, che su questo tema si pone la necessità di una riforma complessiva, organica relativa al ruolo, al trattamento

economico, al sistema di incompatibilità. Questo richiede per la sua delicata complessità un ulteriore e successivo approfondimento legislativo. Così è importante la disciplina che riguarda la conservazione dei dati telefonici come misura di contrasto efficace alla criminalità.

È vero, anch'io personalmente avrei preferito – e questo è stato oggetto di ampi dibattiti in Commissione – che la conservazione dei dati fosse estesa anche ai dati telematici. Questo mi appariva utile per consentire le indagini dell'autorità giudiziaria nei reati di particolare gravità di carattere transnazionale, tra i quali, ad esempio, quelli in materia di terrorismo e di pedofilia, senza che questo compromettesse in maniera rilevante i diritti individuali della *privacy*. Ritengo tuttavia che questo potrà costituire in un provvedimento *ad hoc* un tema di particolare riflessione.

In definitiva, il decreto va approvato, è necessario ed urgente perché, come ho detto, risolve problemi particolari, urgenti, improcrastinabili, che riguardano il complesso capitolo della giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà a favore di questo provvedimento.

Credo che siano state ingenerose le critiche rivolte al lavoro fatto in Commissione, perché comunque in quella sede ci si è resi ampiamente conto dell'importanza dei temi affrontati in questo provvedimento e si è approfonditamente dibattuto – credo che tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori possano dare atto di questo – intorno a materie la cui centralità, nell'ambito del sistema giustizia, non è revocabile in dubbio da parte di chicchessia.

Per primi noi, parlamentari di Alleanza Nazionale e della Casa delle Libertà, ci siamo resi conto, nel corso – ripeto – dei lavori in Commissione, della non sempre soddisfacente articolazione del provvedimento e noi per primi ci siamo resi conto che il provvedimento affronta le problematiche in esso trattate con soluzioni che potrebbero o, per dir meglio, avrebbero potuto trovare soluzioni anche diverse o più articolate. Però è altresì vero che il testo contiene anche risposte non rinviabili a tematiche di assoluta centralità.

Si è fatto più volte riferimento, per esempio, alla parte relativa alla conservazione dei dati di traffico; è stata, questa, materia che ha a lungo appassionato i membri della Commissione giustizia e sulla quale abbiamo a lungo dibattuto, nel tentativo di trovare comunque una soluzione che potesse contemperare le due diverse esigenze: di tutela della collettività e di repressione dei reati; e di altrettanto necessaria tutela della *privacy* e della riservatezza dei dati del traffico telefonico e telematico in generale.

Ma è altresì vero che, proprio su questa materia, era ed è necessario varare un provvedimento che assicuri comunque un regime normativo a un settore che – si è detto da più colleghi e lo ribadisco – è nevralgico

nel quadro delle attività di contrasto e di repressione della criminalità in generale e del crimine organizzato in particolare.

Tuttavia, in questa come in altre materie, e quindi in relazione all'atteggiamento da tenere nei confronti del disegno di legge di conversione del decreto, ha comunque prevalso una scelta di responsabilità proprio in ragione della necessità, non rinviabile, di fornire un regime normativo a queste materie.

Ha prevalso cioè la scelta di responsabilità legata alla consapevolezza che, pur essendovi sulla carta, in via puramente teorica, i tempi, l'attuale clima politico nell'altro ramo del Parlamento ben difficilmente, anzi sicuramente non avrebbe consentito di giungere a una conversione nei termini previsti dall'ordinamento.

Allora è stato ed è necessario votare questo testo nella sua articolazione attuale. Ciò tanto più se consideriamo che il Governo ha recepito un ordine del giorno che affronta in maniera ampia e articolata una serie di passaggi che, pur non ricevendo, ripeto, una del tutto soddisfacente definizione nel provvedimento al nostro esame, sono tuttavia oggetto dell'impegno del Governo ad affrontarli e a migliorarli successivamente.

Voglio citare a mero titolo di esempio le materie relative ai giudici onorari e all'esonero dalle prove preliminari del concorso per uditore giudiziario per i giudici onorari con almeno tre anni di anzianità.

Il tema della proroga dei giudici onorari, al quale è dedicato un ampio passaggio dell'ordine del giorno presentato, rappresenta il chiaro segnale dell'assoluta attenzione della coalizione di Governo, del Parlamento e dello stesso Esecutivo ad un tema molto rilevante, considerata anche l'importanza in termini numerici dell'apporto ormai fornito dal giudice onorario all'espletamento del servizio giustizia.

Il provvedimento in esame, così come l'ordine del giorno presentato, costituiscono una ulteriore prova, al di là delle critiche assai ingenerose ed esclusivamente politiche mosse dall'opposizione alla maggioranza, dell'assoluta attenzione e costruttività con le quali la maggioranza ed il Governo hanno affrontato e continuano ad affrontare, attraverso molteplici provvedimenti (molti dei quali attesi invano da decenni), il tema delicato e centrale della giustizia nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo AN*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. Infatti, mai come in questo caso si potrebbe affermare che il meglio è nemico del bene.

Avremmo senz'altro voluto approfondire i discorsi relativi all'osservazione dei dati che viaggiano sui vettori telefonici o su altri vettori, soprattutto trattati da altri gestori, come raccomandato anche dal Garante per la *privacy*.

Ci rendiamo conto, però, che in questo momento vi sono delle priorità, la prima delle quali è la garanzia di poter usufruire dei dati dei tabulati telefonici per prevenire attività illegali. Avremmo voluto raggiungere il meglio, però, pragmaticamente, tra il meglio opinabile e possibile domani ed il necessario di oggi scegliamo quest'ultimo. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, da parte dell'opposizione ho sentito rivolgere critiche negative sui provvedimenti che si assumono con questo disegno di legge di conversione, tanto che è stato annunciato un voto di astensione e non un voto contrario. Si è parlato di disomogeneità e di incompletezza. Possiamo anche affermare con tutta sincerità che ciò, almeno parzialmente, è vero.

Tuttavia, i tempi di conversione sono tali che rendono assolutamente non rinviabili i provvedimenti positivi, urgenti ed improcrastinabili assunti con questo disegno di legge di conversione. In particolare, va evitata la distruzione di tutti i dati di traffico che si sono rivelati strumenti indispensabili per l'accertamento e la repressione di reati compiuti soprattutto dalla criminalità organizzata e da quella terroristica.

L'ordine del giorno presentato dalla Commissione indica le lacune da colmare e gli aggiustamenti che devono essere eseguiti. Dobbiamo, quindi, prendere atto che tutti questi provvedimenti sono positivi e che con il tempo verranno completati e aggiustati.

Per questi motivi, il Gruppo UDC voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2701) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2701.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

TRAVAGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che: all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «funzionamento del Centro» siano inserite le seguenti: «, comprese le spese per il personale,»; ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, le parole: «per l'anno 2006», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006»; ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, le parole: «per l'anno 2006», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 3.0.100, 3.0.101, 3.0.104 (testo 2), 3.0.102 e 3.0.103, rileva che le proposte 1.10, 1.20 e 2.10 recepiscono le condizioni poste dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento ed esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 1.100, 1.100/1 e 1.101 (testo 2), nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 3.0.102, 3.0.103, 1.102, 3.0.100 (testo 2), 3.0.101 (testo 2) e 3.0.104 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.102 (limitatamente al comma 1, lettera *c*), 3.0.103 e 1.102, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.101 (testo 2), nonché parere di nulla osta sulla proposta 3.0.100 (testo 2), condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del penultimo periodo del comma 1, capoverso 4-*ter*, e parere di nulla osta sulla proposta 3.0.104 (testo 3), condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "dall'articolo 15-*septies*" delle seguenti: ", commi 1, 2, 3, 4 e 5,"».

«La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: parere non ostativo sull'emendamento 3.0.101, osservando tuttavia che la previsione di un decreto ministeriale che disciplina le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di interventi in materia di prevenzione secondaria dei tumori può configurare una violazione delle competenze normative regionali inerenti la tutela della salute; parere contrario sull'emendamento 1.100/1, il cui comma 1, lettera *c*), demanda all'istituzione Agenzia per la sicurezza alimentare il compito di coordinare l'attività delle Regioni concernente i sistemi di controllo in materia di alimentazione, configurando un'indebita compressione delle competenze regionali; parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CARELLA (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo brevemente perché il mio Gruppo ha a disposizione solo otto minuti per l'intero provvedimento.

L'emendamento 1.1 propone di sopprimere l'articolo 1. Sinceramente, non riusciamo a comprendere le ragioni per cui con questo decreto-legge si provveda all'istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive diffuse, in considerazione del fatto che questi sono compiti propri del Ministero della salute. In particolare, il Ministero può avvalersi della consulenza tecnica dell'Istituto superiore di sanità. Sono, inoltre, compiti di istituto assegnati alle Regioni, che intervengono tramite le ASL.

Sinceramente, ci sembra che duplicare funzioni crei soltanto confusione e non risolva i problemi della tutela della salute dei cittadini.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.101 (testo 2), sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario. Ritiro altresì l'emendamento 1.200, in quanto collegato all'emendamento 1.100, sul quale la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario, che quindi andrebbe anch'esso ritirato.

ROLLANDIN (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 ha avuto il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione. Tale emendamento, fatto proprio dalla Commissione, era stato presentato in quella sede da me e da altri colleghi.

Vorrei pertanto chiederle di poter intervenire nel merito, non essendo d'accordo sul suo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento è a firma della Commissione. Adesso siamo in sede d'illustrazione degli emendamenti e suppongo che l'emendamento 1.100 sia già stato illustrato. Poco prima il relatore ha par-

lato dell'emendamento 1.101 (testo 2), mentre l'1.100, precedente, era già stato evidentemente illustrato. Nel fascicolo degli emendamenti è in successione.

Sentiamo cosa dice il relatore.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo votato in Commissione l'emendamento su cui ha richiamato l'attenzione dell'Aula il senatore Rollandin, ma premetto che lo abbiamo votato senza aver ricevuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Successivamente, siamo stati informati che il parere era contrario e di conseguenza si è deciso di ritirarlo.

PRESIDENTE. Quando arriveremo a quel punto eventualmente ... (*Commenti del senatore Rollandin*)... adesso siamo in una fase successiva, senatore Rollandin.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARRARA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, identico all'emendamento 1.201, e 1.2.

Formulo parere positivo sull'emendamento 1.3, nonché sugli emendamenti 1.10 e 1.20, che recepiscono una sollecitazione della 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.100/1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100; acquisiremo il parere su tale ordine del giorno dopo aver esaminato gli emendamenti, salvo che il relatore non desideri esprimerlo già da ora.

CARRARA, *relatore*. Mi riservo di esprimere il parere sull'ordine del giorno in questione dopo averne visionato il testo, che mi è stato appena trasmesso.

L'emendamento 1.100 è ritirato, in quanto su di esso la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario.

Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento 1.102.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, pur essendo laureato in giurisprudenza, a volte non riesco a capire, e siccome non sono un tecnico e non ho mai fatto parte, nella mia vita politica, della Commissione bilancio, qualche volta mi è dato anche non capire.

Non riesco a capire come un emendamento come l'1.101 (testo 2), presentato dal relatore e votato dalla Commissione, venga ritirato e sostituito con l'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Bianconi. Di fronte ad un testo del genere, riferito ad un'istituzione come l'Istituto superiore di sanità, che per questo tipo di personale non richiede stanziamenti ulteriori, in quanto ha già disponibilità di copertura, tant'è che, come abbiamo anche segnalato, la norma è senza oneri a carico dello

Stato, riterrei opportuna una precisazione ulteriore da parte del Presidente della Commissione bilancio.

Vedo, infatti, nella grande sensibilità del Presidente e della Commissione, che ho visto lavorare molto bene in occasione dell'esame di altri provvedimenti assai più difficili ed importanti, lo spazio per dare la possibilità ad un'istituzione pubblica di accedere a questo tipo di disposizioni.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, a proposito delle dichiarazioni del sottosegretario Cursi, mi pare necessario in questo momento spiegare perché questi emendamenti abbiano avuto il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione.

Voglio assicurare il senatore Cursi che essi sono stati attentamente valutati dalla nostra Commissione e la ragione specifica del nostro parere contrario, perlomeno sull'emendamento in questione, è che il principio fondamentale di copertura non consente ulteriori norme con copertura riferita a disponibilità già esistenti in bilancio. Questo per la ragione di fondo che se vi sono stanziamenti previsti in bilancio, essi valgono per la normativa vigente.

Le normative nuove o non necessitano di copertura, e allora non presentano questo problema, oppure, ove ne necessitino, non possono essere coperte da fondi già esistenti in bilancio. È uno dei principi fondamentali della copertura ai sensi della legge n. 468 del 1978, cui dobbiamo attenerci.

Questa, signor Sottosegretario, è la ragione del nostro parere contrario su alcuni emendamenti; si tratta di una ragione di carattere esclusivamente tecnico, come tecnici sono i nostri pareri.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, se così fosse, avrei qualche ulteriore perplessità. Allora, varrebbe la pena di approvare l'emendamento precedente. La confusione che fa qualcuno è quella di ritenere l'aumento del 5 per cento all'interno delle stesse dotazioni, del medesimo stanziamento.

Mi rendo conto che il nostro Ufficio legislativo conti poco rispetto alla Commissione bilancio. Leggo però quanto mi indica quell'Ufficio legislativo, che sostiene che ai fini di una migliore e adeguata collaborazione ai previsti compiti, quelli cioè del famoso Centro nazionale, con il proposto emendamento (l'1.101) si chiede di aumentare del 5 per cento il limite della dotazione organica assunta a tempo determinato. Tale variazione consentirebbe l'acquisizione potenziale di personale a tempo deter-

minato, la cui entità numerica viene definita dalle risorse finanziarie assegnate dall'apposita Convenzione tra Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge.

Non si tratta quindi di un aumento, ma della possibilità che il limite della dotazione organica, nell'ambito delle risorse finanziarie stabilite, possa aumentare fino al 5 per cento. Tant'è vero che forse la formulazione migliore era la prima, quella che è stata ritirata; è stata adottata una nuova formulazione per tranquillizzare i membri della Commissione bilancio, scrivendo «senza ulteriori oneri a carico dello Stato».

Chiedo pertanto che l'emendamento sia votato.

PRESIDENTE. A questo punto, consentiamo al senatore Rollandin d'intervenire sull'emendamento 1.100, a firma della Commissione, che essendo stato ritirato non potrebbe essere oggetto di discussione. Tuttavia, nel contesto di questo dibattito, lei può esprimere le sue valutazioni.

ROLLANDIN (*Aut.*). La ringrazio, signor Presidente.

Ritengo che l'osservazione fatta dal Sottosegretario sia la spiegazione del perché si è voluto insistere (e la Commissione all'unanimità aveva accettato questa indicazione): in primo luogo, per evidenti motivi di urgenza – questa, sì, effettiva – che si dia finalmente corpo ad una riorganizzazione che va nello spirito sul quale il decreto regge.

Il decreto contempla una serie di considerazioni, di nuovi istituti, per i quali si trovano i fondi, ma la riorganizzazione di servizio che oggi è il primo baluardo di fronte ad epidemie che è necessario contrastare mi sembra il minimo.

Quella di riorganizzare un Dipartimento effettivamente a sostegno delle attività territoriali, di cui tutti sentono l'esigenza, mi sembra una reale urgenza. La necessaria copertura, come ha spiegato il Sottosegretario, esiste, in quanto già prevista, ma non è stato mai attivato.

Insisto, quindi, perché l'emendamento 1.100 sia messo in votazione e pertanto lo faccio mio (era già mio, ma è stato poi presentato dalla Commissione) e chiedo che venga votato.

PRESIDENTE. Ascoltato l'intervento del senatore Rollandin, chiedo al senatore Azzollini di esprimersi al riguardo.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, per l'emendamento 1.101 (testo 2) la censura in base all'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio è evidente; infatti, l'emendamento dice che per far fronte alle aumentate esigenze l'Istituto superiore di sanità continua ad avvalersi del disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 401 del 2000. Aggiunge che per le assunzioni a tempo determinato il limite della dotazione organica complessiva di cui a tale articolo 5 è aumentato del 5 per cento.

Quindi, è di tutta evidenza che, per fare fronte a determinate esigenze, c'è la necessità di assumere a tempo determinato nuovo personale.

Non solo la norma non è coperta, ma nel nostro parere, che ha preso in attento esame questo e tutti gli altri emendamenti, avevamo colto la possibilità di una deroga alla programmazione delle assunzioni di personale a tempo determinato. Per entrambe le questioni la Commissione esprime parere contrario.

Ricordo sommessamente che, di questi tempi, è richiesto da varie parti un atteggiamento rigoroso da parte del Parlamento nell'utilizzo della copertura finanziaria. Penso che questo ramo del Parlamento sia sempre stato rigoroso e che la Commissione bilancio non abbia affievolito la tensione rispetto alla copertura e alle sue tecniche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Carella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.201, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 1.100/1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, insieme con il Sottosegretario abbiamo valutato l'ordine del giorno, che potrebbe essere accolto se i presentatori fossero disposti a sostituire, nella parte dispositiva, le parole: «una autonoma Autorità italiana» con le altre: «un Comitato italiano».

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. È sufficiente parlare di un Comitato: venendo istituito dal Governo italiano, l'aggettivo «italiano» è superfluo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono tale proposta di modifica.

DI GIROLAMO (*DS-U*). La accogliamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non sarà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione e successivamente ritirato, è stato fatto proprio dal senatore Rollandin.

Stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento è improcedibile, ma il presentatore può chiederne la votazione con il sostegno del prescritto numero di senatori.

ROLLANDIN (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le spiegazioni del senatore Azzollini, sempre molto puntuali. Se permane il parere ostativo, potrei ritirare l'emendamento 1.100 e trasformarlo in un ordine del giorno, dato che mi interessa il raggiungimento dell'obiettivo.

Gradirei ascoltare la disponibilità del Sottosegretario a trovare una soluzione in termini di maggiore coordinamento, esigenza avvertita da tutta la Commissione e condivisa dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, le motivazioni espresse dalla Commissione e dal senatore Rollandin erano e restano legittime e serie. È opportuno tener conto del voto espresso in Commissione e dare una risposta puntuale.

In merito alla richiesta del senatore Rollandin, mi posso impegnare a nome del Governo ad accettarla, tenendo presente tutti i grandissimi problemi economici che crea la costituzione di un Dipartimento. Per fare un Dipartimento qualcuno immagina occorranza milioni e milioni di euro (faccio una battuta, questa mattina mi va di dire ciò che penso), mentre basterebbe prevedere un'apposita posta di bilancio. Infatti, il Dipartimento può nascere anche per regolamento, nell'ambito delle facoltà già previste dalla legge di riordino del Ministero della salute.

Accetto quindi la richiesta del senatore Rollandin, pregando tutti gli altri membri che hanno votato quella proposta in Commissione sanità, di presentare un ordine del giorno in tal senso, che già do per accolto.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.101 (testo 2) è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.102 è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge che invito i presentatori ad illustrare.

LONGHI (*DS-U*). Signor Presidente, abbiamo presentato gli emendamenti 2.1 e 2.2 perché riteniamo poco trasparente la procedura con la quale si è arrivati alla costituzione della Fondazione Istituto nazionale di genetica molecolare che, lo voglio ricordare, si è costituita il 19 dicembre 2003, mentre il decreto è immediatamente successivo, cioè del 21 gennaio 2004.

Si tratta, quindi, di una procedura veramente poco trasparente e partecipata, tanto che il Sottosegretario alla salute qui presente è stato costretto ad affermare nella discussione in Commissione di non avere elementi adeguati in merito a tale Fondazione e che quindi non era in grado di chiarire come sarebbe avvenuta la ripartizione delle quote e delle spese. Poi abbiamo saputo che i finanziamenti erano a carico dello stato di previsione del Ministero della salute, quindi togliendo fondi alla sanità pubblica.

In secondo luogo, anche in questo caso, invece di investire e potenziare centri già esistenti, quale ad esempio l'Istituto di genetica molecolare del CNR, se ne è creato uno nuovo disperdendo risorse economiche e umane.

Infine, abbiamo già manifestato nel corso della discussione sulla legge che definiva il modello degli IRCCS la nostra contrarietà al modello di fondazione disegnato da questo Governo e quanto sta accadendo oggi non fa che confermare tale giudizio.

Per tale ragione, voteremo a favore degli emendamenti 2.1 e 2.2, soppressivi dell'articolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CARRARA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 2.1, identico agli emendamenti 2.2 e 2.201.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 2.10, anche perché lo ritiene necessario la 5<sup>a</sup> Commissione.

CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Mascioni e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.2, presentato

dal senatore Carella e da altri senatori, e 2.201, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

**Non è approvato.**

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, vorremmo semplicemente conoscere, visto che siamo passati all'articolo 2, cosa accadrà all'ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.100, che deve essere ancora letto, in particolare se questo verrà affrontato al termine della discussione degli emendamenti o no.

PRESIDENTE. Il Governo lo ha già accolto.

TIRELLI (*LP*). Presidente, non ho sentito il parere del relatore e non conosciamo il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi era parso di cogliere che il relatore e il Governo concordassero.

Do comunque lettura del testo dell'ordine del giorno G1.200: «Ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria, nonché delle attività di profilassi veterinaria nazionale ed internazionale necessarie a fronteggiare con efficacia l'emergenza indotta dalla febbre catarrale degli ovini ed i rischi derivanti dalla diffusione in alcuni Paesi asiatici dell'influenza aviaria e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall'assegnazione all'Italia dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), si impegna il Governo: a individuare, nell'ambito delle possibilità già previste dalla legge di riordino del Ministero della salute, un Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e la nutrizione».

Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

CARRARA, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

### **Verifica del numero legale**

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il senatore segretario mi segnala qualche irregolarità. Vedo una luce in più accesa nei banchi in alto, ed invito a spegnerla.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,34, è ripresa alle ore 12,56).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2701**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.10.

### **Verifica del numero legale**

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,58*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)**

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 10 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

**10.0.507/1**

BASSANINI

**Respinto**

*All'emendamento 10.0.507, sopprimere il comma 2.*

---

**10.0.507**

RONCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Status dei membri del Parlamento e delle alte cariche istituzionali  
in materia di prerogative, e immunità)*

1. La legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3, è abrogata. Riacquista efficacia l'articolo 68 della Costituzione nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3 del 1993.

2. All'articolo 68 della Costituzione è aggiunto il seguente articolo 68-bis: Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del

Senato della Repubblica federale, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte Costituzionale»

---

**10.0.506/1**

BASSANINI

**Decaduto**

*All'emendamento 10.0.506, al comma 1, capoverso «Art. 68», sopprimere i commi quinto, sesto e settimo.*

---

**10.0.506**

CREMA

**Ritirato e trasformato nell'odg G10.100**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Immunità parlamentari)*

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Un membro del Parlamento non può essere in alcun momento perseguito a motivo delle azioni intraprese, dei voti espressi o delle opinioni manifestate nell'esercizio del proprio mandato, nè può essere chiamato a renderne altrimenti conto in sede extragiudiziale.

Su richiesta di un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza decide se un'opinione sia stata espressa nell'esercizio del mandato.

Qualsiasi limitazione della libertà personale di un membro del Parlamento è ammessa solo su autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo in caso di arresto in flagranza.

Il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del membro del Parlamento, o la perquisizione della sua persona, del suo ufficio o della sua abitazione, così come il controllo della sua corrispondenza o delle sue telefonate, possono essere disposti solo su autorizzazione della Camera di appartenenza.

Un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora la Camera di appartenenza lo richieda.

L'autorizzazione di cui al quarto comma può essere richiesta soltanto dall'autorità giudiziaria precedente.

L'autorizzazione di cui al quarto comma o la sospensione di cui al quinto comma possono essere subordinate a condizioni ovvero essere temporanee o parziali.

Ciascuna camera adotta nel proprio regolamento disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

---

### 10.0.1

PASSIGLI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*1. All'articolo 68, primo comma, della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente parola: «parlamentari».*

---

### 10.0.2

MANZELLA

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti"».

---

**10.0.502**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti"».

**10.0.505**

CREMA

**Ritirato**

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 68 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 68-bis. – Salvo espressa rinuncia, non possono essere sottoposti a procedimento penale fino alla cessazione dalla carica:

a) il Presidente della Repubblica, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 90;

b) il primo ministro, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 96;

c) il Presidente della Camera dei deputati;

d) il Presidente del Senato federale della Repubblica;

e) il Presidente della Corte costituzionale.

L'improcedibilità di cui al primo comma, lettera b) cessa laddove sia accordata autorizzazione a procedere dalla Camera cui il primo ministro appartiene, o al Senato della Repubblica laddove non si tratti di parlamentare. L'improcedibilità di cui al primo comma lettera c) cessa laddove sia accordata autorizzazione a procedere dalla Camera dei deputati. L'improcedibilità di cui al primo comma lettera d) cessa laddove sia accordata autorizzazione a procedere dal Senato federale. L'improcedibilità di cui al primo comma lettera e) cessa laddove sia accordata autorizzazione a procedere dalla Corte costituzionale.

Le norme del presente articolo si applicano dall'assunzione delle cariche o delle funzioni fino alla cessazione delle medesime. Se la sottoposizione a procedimento penale precede l'assunzione delle cariche o delle

funzioni, il procedimento si sospende e tutti i termini sostanziali e processuali riprendono a decorrere dalla loro cessazione. Le norme del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di ineleggibilità, incompatibilità o incandidabilità"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G10.100 (già em. 10.0.506)**

CREMA

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 2544,

premesso che il Parlamento europeo, il 3 giugno 2003, ha approvato con apposita risoluzione lo "Statuto dei deputati al Parlamento europeo" proposto dalla Commissione giuridica e del mercato interno con relazione di Willy Rothley (2003/2004(INI));

considerato che, per essere operativo, il testo approvato necessita dell'adozione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea nonché di apposita revisione dei trattati (per le parti che modificano il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, richiamato dall'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976);

atteso che la sua entrata in vigore può rappresentare un modello per le immunità parlamentari negli Stati membri, con un effetto di traino verso un'armonizzazione delle rispettive discipline nazionali in sede di revisione costituzionale,

impegna il Governo ad operare affinché il Consiglio dei ministri dell'Unione affronti con la massima celerità la questione dell'approvazione dello Statuto del deputato europeo come licenziato dal Parlamento europeo, propiziando l'inserimento nel testo del nuovo Trattato costituzionale europeo delle previsioni che modificano i trattati esistenti.

---

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716)****G1 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessò:

che i tempi di conversione del decreto-legge impediscono pur necessarie modifiche;

che, pur considerando la molteplicità delle disposizioni in esso contenute, il decreto-legge deve essere convertito nei termini costituzionali soprattutto per evitare la distruzione dei dati di traffico che si sono rivelati indispensabili strumenti di accertamento e di repressione dei reati compiuti dalla criminalità organizzata, soprattutto terroristica,

impegna il Governo:

a predisporre ogni utile iniziativa volta a prevedere:

1) che gli esperti nominati in seno ai Tribunali regionali delle acque pubbliche rinunciano a svolgere, prima dell'assunzione delle funzioni, qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, e che gli stessi percepiscano una indennità superiore a quella definita dal testo in esame;

2) che, in caso di assenza o di impedimento per qualsiasi causa, di uno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge, lo stesso possa essere sostituito, rispettivamente dal Consigliere, dal magistrato o dall'esperto più anziano tra quelli non costituenti il collegio;

3) la modificazione dell'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel senso che lo stesso prevede che al Tribunale regionale delle acque pubbliche si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni;

4) un diverso termine finale per l'applicabilità delle norme sui giudici onorari di tribunale e sui vice procuratori onorari per evitare la sovrapposizione di tale termine con la fine della legislatura in corso;

5) un arco temporale più ampio di proroga per i giudici onorari il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2003 nonché, fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della magistratura onoraria, misure volte a consentire la conferma per un ulteriore quadriennio per il magi-

strato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace e altresì a consentire il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio per i magistrati onorari confermati nell'incarico di giudice di pace ai sensi dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

6) l'esonero dalle prove preliminari del concorso per uditore giudiziario per i giudici onorari con almeno tre anni di esercizio delle funzioni;

7) quanto alle disposizioni sulla conservazione dei dati, che la distruzione degli stessi debba avvenire entro un termine determinato;

8) corrispondere l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ai magistrati con funzioni di merito in servizio presso la Corte di cassazione, presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ove residenti fuori del distretto della Corte d'appello di Roma.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE  
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (\*)

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi»;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004».

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. – (Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300). 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonchè dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

''Art. 19. – (Magistrati). – 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità''».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''sette anni''».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le parole: «i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi»;*

*al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 2, dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «relativi al traffico telefonico» e le parole: «trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti»;*

*al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole: «dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza» sono sostituite dalle seguenti:*

«del giudice su istanza del pubblico ministero o» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante»;

*al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici»;

*al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, l'alea è sostituito dal seguente:* «5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:»;

*al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, alla lettera c), le parole: «di accesso ai» sono sostituite dalle seguenti: «di trattamento dei» e le parole: «l'accesso sia consentito» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione dei dati sia consentita»;*

*al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 6 è soppresso.*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».*

*L'articolo 5 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. – (Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato). – 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce,

nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La ta-

bella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350».

*All'articolo 8:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Riorganizzazione dei tribunali delle acque)*

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello desi-

gnata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;

*b)* all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;

2) al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.»;

*c)* all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei Tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.»;

*d)* dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: «139-*bis*. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.».

*1-bis*. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.

*2-bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004.

## EMENDAMENTI

**1.1**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***1.2**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto***Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. - Nell'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi causa di uno dei componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* *d)*, lo stesso è sostituito rispettivamente dal consigliere, dal magistrato o dall'esperto più anziano fra quelli non costituenti il collegio"».

**1.3 (testo 2)**

SEMERARO

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole: «iscritti nell'Albo degli ingegneri» con le seguenti: «liberi professionisti di cui uno iscritto nell'Albo degli ingegneri, uno nell'Albo dei geologi ed uno nell'Albo degli avvocati che si ponga in situazione di compatibilità».*

**1.4**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Respinto**

*Al comma 1 lettera a) numero 1 sostituire le parole: «iscritti all'albo degli ingegneri» con le seguenti: «di idrologia ed elettricità iscritti nell'albo dei consulenti del giudice».*

**1.5**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto**

*Nel comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: «nell'albo degli ingegneri» inserire le seguenti: «aventi specifica competenza nelle materie di cui all'articolo 140».*

*Conseguentemente inserire le stesse parole nella lettera d) dell'articolo 139, quale sostituito nella lettera b).*

**1.8**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI**Respinto**

*Al comma 1 lettera c) sopprimere il numero 1).*

**1.11**ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI,  
RIPAMONTI**Ritirato**

*Al comma 1 lettera c) numero 2) sostituire le parole: «euro 100» con le seguenti: «euro 150».*

**1.120**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) L'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 64. - (Tribunale regionale delle acque pubbliche). - Si applicano al Tribunale regionale delle acque pubbliche le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni"».*

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-bis.

(*Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonchè dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – (*Magistrati*). – 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità».

EMENDAMENTI

**1-bis.1**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1-bis.3**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «art. 19» comma 1, sostituire le parole: «65 unità» con le seguenti: «50 unità».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 1-BIS

**1-bis.0.1**

IOVENE, CALVI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-ter.

*(Interpretazione autentica del comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia)*

1. Il comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l'obbligo per il Ministero della giustizia di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi, permane per tutto il periodo di validità delle graduatorie di riferimento, e che i posti vacanti, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità, vanno individuati periodicamente in modo da attingere dalle graduatorie di riferimento per la loro copertura.

2. Dalla metà dei posti riservati agli idonei, non possono essere detratti posti a nessun titolo».

---

**1-bis.0.2**

IOVENE, CALVI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-ter.

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I posti vacanti nella carriera dirigenziale, comprensivi delle eventuali nuove disponibilità, vanno individuati periodicamente in modo da attingere dalle graduatorie di riferimento

ancora valide per la loro copertura. Dalla metà dei posti riservati agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo"».

---

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

*(Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale  
e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza)*

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

EMENDAMENTI

**2.2**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 42-quinquies» con le seguenti: «degli articoli 42-quinquies e 71».*

---

**2.3**

SEMERARO

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2004» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2005».*

---

**2.4**

BEVILACQUA

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2005».*

---

**2.7**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «sette anni» con le seguenti: «sei anni».*

---

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Articolo 3.

*(Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003)*

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - (*Conservazione di dati di traffico per altre finalità*) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale, ferme

restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f*), per il traffico entrante.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:

*a*) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato *b*);

*b*) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

*c*) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

*d*) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

## EMENDAMENTI

### 3.1

CENTARO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» comma 1, sopprimere la parola: «telefonico».*

---

### 3.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**3.3**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» commi 1 e 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».*

---

**3.6**

CENTARO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».*

---

**3.10**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

**Respinto**

*Al comma 1, all'«Art. 132» ivi richiamato, sopprimere il comma 2.*

---

**3.11**

CENTARO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» comma 2, sopprimere le parole: «relativi al traffico telefonico».*

---

**3.14**

CENTARO

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» comma 2, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».*

---

**3.15**

FASSONE, CALVI, MARITATI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 132» commi 2 e 4, sostituire le parole: «dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di pro-*

cedura penale» *con le seguenti*: «di un delitto non colposo per il quale è comminata la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».

---

### 3.16

ZANCAN, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, all'«Art. 132», richiamato, sopprimere il comma 4.*

---

## ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 4.

*(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003)*

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».

## EMENDAMENTO

### 4.1

CENTARO

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «telefonico».*

---

## ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

## Articolo 5.

*(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003)*

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: «*f*) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006;».

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 6.

*(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)*

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 6-bis.

*(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato)*

1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un

incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico ed economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato

e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350».

## EMENDAMENTI

### **6-bis.1**

FASSONE, CALVI, MARITATI

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **6-bis.2**

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

#### **Id. em. 6-bis.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 7.

*(Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria)*

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo nè consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

## EMENDAMENTI

**7.1**

SEMERARO

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

CENTARO

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi».*

---

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO  
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Articolo 8.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 9.

(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

(*Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie*)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi,

previamente quelli legati alle malattie infettive e diffuse e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro per l'anno 2005 ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

## EMENDAMENTI

### 1.1

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.201

MALABARBA, SODANO Tommaso

#### **Id. em. 1.1**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.2

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «attraverso convenzioni».*

---

**1.3**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «Istituto superiore di Sanità» inserire le seguenti: «, con l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) e con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali».*

---

**1.10**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento del Centro» inserire le seguenti: «, ivi comprese le spese per il personale,».*

---

**1.20**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».*

---

**1.100/1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

**Ritirato e trasformato nell'odg G1.100**

*All'emendamento 1.100, sostituire dalle parole da: «viene istituito» fino alla fine con le seguenti: «è istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare con il compito di:*

*a) coordinare gli interventi di analisi e valutazione del rischio riguardo a:*

- 1) alimentazione e nutrizione;*
- 2) alimentazione, salute e benessere degli animali destinati all'alimentazione umana;*
- 3) rischio ambientale chimico, biologico e fisico relativamente alla valutazione degli effetti diretti e indiretti sulla catena alimentare animale e umana;*

b) garantire i rapporti con l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare di cui al regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;

c) collaborare con le Regioni sia nello sviluppo che nel coordinamento dei sistemi di controllo fornendo alle medesime, il necessario supporto tecnico e scientifico, coordinandone l'attività secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornendo gli indirizzi generali nel rispetto della normativa europea.

Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le modalità e i criteri di funzionamento dell'«Agenzia per la sicurezza alimentare».

---

### 1.100

LA COMMISSIONE

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.200 (\*)**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria, nonché delle attività di profilassi veterinaria nazionale ed internazionale necessarie a fronteggiare con efficacia l'emergenza indotta dalla febbre catarrale degli ovini ed i rischi derivanti dalla diffusione in alcuni paesi asiatici dell'influenza aviaria e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall'assegnazione all'Italia dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) viene istituito presso il Ministero della salute, attraverso la riorganizzazione dell'attuale Direzione Generale Sanità Veterinaria ed Alimenti, un Dipartimento specifico per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione».

---

(\*) Ritirato dal relatore, è fatto proprio dal senatore Rollandin.

### 1.101 (testo 2)

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per far fronte alle aumentate esigenze ed in coerenza con l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Istituto superiore di sanità continua ad avvalersi del disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 29 dicembre

2000, n. 401; per le assunzioni a tempo determinato il limite della dotazione organica complessiva di cui al predetto articolo 5, comma 1, è aumentato del 5 per cento».

---

### **1.102**

BIANCONI

#### **Improcedibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per far fronte alle aumentate esigenze, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ivi previste, ed in coerenza con l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, legge 23 dicembre 2000 n. 388, l'Istituto superiore di sanità continua ad avvalersi del disposto di cui all'articolo 5 legge 29 dicembre 2000, n. 401 e del disposto di cui all'articolo 34, comma 13-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, utilizzando i fondi previsti senza ulteriori oneri per lo Stato».

---

### **1.200**

IL RELATORE

#### **Ritirato**

*Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Istituzione del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e la nutrizione».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100 (testo 2) (già em. 1.100/1)**

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Il Senato,

premesso che i fatti recenti intervenuti nel settore degli alimenti sia di origine animale che vegetale, vedi ad esempio la encefalopatia spongiforme bovina, hanno creato una forte e crescente preoccupazione nei cittadini;

è necessario tutelare al massimo la salute dei nostri cittadini e ristabilire la fiducia dei consumatori nella capacità dell'Europa e dei suoi Stati membri di garantire qualità e sicurezza degli alimenti;

al riguardo le istituzioni europee hanno deciso di dare vita ad una Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Au-

thority, EFSA) e sollecitato la realizzazione a livello nazionale di punti di contatto, con lo scopo di valutazione dei rischi e comunicazione con il pubblico;

il costituendo dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e la nutrizione, presso il Ministero della salute, avrà compiti di gestione controllo e profilassi,

impegna il Governo ad istituire, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, **un comitato** per la analisi dei rischi di origine alimentare definendone compiti e modalità di funzionamento.

---

(\*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «un'autonoma Autorità italiana».

---

### **G1.200 (già em. 1.100)**

ROLLANDIN, DANIELI PAOLO, SANZARELLO, SALZANO

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2701,

ai fini del potenziamento delle attività di controllo nel settore della sicurezza alimentare e della sanità veterinaria, nonché delle attività di profilassi veterinaria nazionale ed internazionale necessarie a fronteggiare con efficacia l'emergenza indotta dalla febbre catarrale degli ovini ed i rischi derivanti dalla diffusione in alcuni Paesi asiatici dell'influenza aviaria e per rispondere adeguatamente alle esigenze derivanti dall'assegnazione all'Italia dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA),

impegna il Governo a individuare, nell'ambito delle possibilità già previste dalla legge di riordino del Ministero della salute, un Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 2.

*(Finanziamento della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM))*

1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione istituto nazionale di genetica molecolare (INGM), con sede in Milano, nonchè per il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione medesima di pertinenza dello Stato, è autorizzata la spesa di 7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e 6.702.000 euro per l'anno 2006, in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute. La Fondazione presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento; presenta altresì, alla fine del triennio 2004-2006, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse stanziare nel triennio e sulla trasferibilità nel territorio e alle strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.

2. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione di cui al comma 1, nonchè per le attrezzature della medesima, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato in complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno 2005 ed a 6.702.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Per gli ulteriori oneri di euro 5.000.000, concernenti l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

## EMENDAMENTI

**2.1**

MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, FORMISANO, CARELLA

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.2**CARELLA, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO, ANGIUS,  
BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI,  
ZANCAN**Id. em. 2.1***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.201**

MALABARBA, SODANO Tommaso

**Id. em. 2.1***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.10**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2006» con le seguenti:  
«a decorrere dall'anno 2006».**Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno  
2006», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2006».*  
\_\_\_\_\_



### Allegato B

#### **Integrazione all'intervento del senatore Crema in sede di illustrazione degli emendamenti 10.0.506 e 10.0.505 al disegno di legge costituzionale 2544 e connessi**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'emendamento 10.0.506 s'è scelto di estendere al nostro ordinamento le immunità contenute negli articoli 4 e 5 dello «Statuto dei deputati al Parlamento europeo», approvato, su relazione presentata dall'europarlamentare socialista Willi Rothley a nome della Commissione giuridica, nella seduta del 3 giugno 2003 del Parlamento europeo.

Da essa è utile trarre spunto per le modifiche costituzionali da apportare anche nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 4 garantisce l'insindacabilità del deputato europeo per i voti e le opinioni espresse nell'esercizio del proprio mandato, estendendo tale garanzia non solo alla sede giudiziale ma anche a quella extra giudiziale. La decisione del Parlamento europeo, in merito alla questione se un'opinione rientri in tale insindacabilità, è definitiva: la natura giurisdizionale di tale valutazione è equiparata a quella di verifica dei poteri.

L'immunità sancita dall'articolo 5 dello Statuto, poi, tutela i deputati da azioni repressive arbitrarie e da ostacoli frapposti dal potere esecutivo: a tal proposito, si prevede anzitutto che qualsiasi limitazione della libertà personale di un deputato è ammessa solo su autorizzazione del Parlamento, salva la flagranza. Mentre buona parte della previsione è coperta già dall'attuale articolo 68, non lo risultano ancora il sequestro di documenti scritti o di materiale su supporto elettronico di proprietà del deputato: tali fattispecie configurano misure cautelari di tipo reale, e non personale, per cui – nonostante la loro evidente corrispondenza con le evoluzioni della tecnica – sfuggono attualmente a qualsiasi tipo di inibizione di fonte parlamentare, eccettuato (in minima parte) l'articolo 62 del Regolamento della Camera (come modificato il 16 dicembre 1998).

Si propone infine l'inversione del procedimento autorizzatorio rispetto alla normativa anteriore al 1993: pertanto, un procedimento penale nei confronti di un membro del Parlamento deve essere sospeso qualora lo richieda la Camera di appartenenza. Tale proposta incorpora il principio dell'atto positivo con cui l'organo parlamentare interviene a bloccare l'operatività di un procedimento penale; in linea teorica, si può perciò verificare il caso limite per cui, a parità di voti, la sospensione non è concessa. Le fattispecie ulteriori che l'articolo 5 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo contempla sono anch'esse qui richiamate; si tratta della possibilità che la sospensione del procedimento penale sia subordinata a condizioni ovvero sia temporanea o parziale: è una modalità che rende più flessibile lo strumento in questione, e che non appare incongrua.

Infine, si propone di riservare ai Regolamenti parlamentari la disciplina del procedimento di cui all'articolo 68 della Costituzione. La normativa regolamentare andrebbe ad incidere su particolari fattispecie quali: la tutela delle prerogative dell'organo di appartenenza; il libero svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare; gli interessi di coloro che non appartengono alla Camera.

Onorevoli senatori, l'abolizione pura e semplice (a partire dal 1993) s'è dimostrata inefficace a salvaguardare l'indipendenza dell'organo parlamentare: dinanzi all'oggettivo pericolo di una «chiusura» corporativa del Parlamento, la polemica montante nell'opinione pubblica ha prodotto un «abbassamento» di tutela dell'organo contro il quale a livello europeo ora si reagisce. Persino un organo tradizionalmente assai prudente, come il Consiglio d'Europa, registra sviluppi in materia di immunità dei componenti dell'Assemblea parlamentare, avallati dalla riunione del Comitato dei ministri del 21 gennaio scorso. Che cosa osta ad «invertire l'onere della prova», ed a prevedere il potere d'intervento a carico del Parlamento?

Ciò che in passato ha prodotto l'abuso del diniego di autorizzazioni è stato proprio il fatto che l'inerzia giovava al parlamentare. Stavolta invece l'inerzia giova all'indagine: per muoversi ed inibire il prosieguo del procedimento penale durante il mandato, il Parlamento deve avere dei buoni – degli ottimi – argomenti, tali da indurlo a convocarsi (ed a raggiungere il numero legale, se ciò sarà richiesto da apposite previsioni regolamentari). Non sarebbe fatto, siatene certi, se non in casi sui quali sia grave il sospetto dell'oggettivo impedimento – derivante dall'inchiesta – per la libera determinazione dell'organo parlamentare, che agli occhi dell'opinione pubblica non dovrebbe semplicemente confermare «per forza d'inerzia» un «privilegio», ma intervenire pubblicamente e motivatamente per salvaguardare il suo ambito di autonomia costituzionalmente garantito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 10.0.505 recepisce in maniera giuridicamente corretta quell'esigenza che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto apprezzabile nella sentenza n. 24 del 13 gennaio 2004: l'assicurazione del «sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono alle cinque più alte cariche dello Stato» (paragrafo 4 della motivazione).

La Corte ha affermato che «si tratta di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale».

Come è noto, la Corte ha poi dichiarato incostituzionale la modalità a tale scopo individuata dal legislatore ordinario con l'articolo 1 della legge n. 140 del 2003: si trattava di un'improcedibilità «generale, automatica e di durata non determinata». L'articolo 3 della Costituzione è stato dichiarato violato non per la differenziazione che produceva a favore dei cinque soggetti, ma per «l'automatismo generalizzato della sospensione». Esso comporta che non vi sia «alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'*iter* processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti».

Inoltre, ne deriva una menomazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta «l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico (...) oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole».

Da tali illuminanti stralci della sentenza della Corte emerge in tutta la sua evidenza l'evidente ricaduta nell'errore giuridico – oltre che la forzatura politica – del cosiddetto lodo Schifani: per ricondurre al sistema tale aberrazione giuridica non si deve soltanto innalzare il rango della norma prescelta, ma occorre anche introdurre un meccanismo che – sulla falsariga dell'autorizzazione a procedere vigente prima del 1993 – consenta una valutazione di opportunità alla luce della quale prevedere la possibilità di concedere l'autorizzazione. Escluso il Capo dello Stato in quanto organo monocratico (assoggettabile al giudizio delle Camere e della Corte costituzionale solo nelle forme previste per i reati presidenziali), si è scelto – con questo emendamento – di porre in capo all'organo collegiale la potestà di autorizzare il procedimento nei confronti dei presidenti delle Camere e della Corte costituzionale; per quanto riguarda il Presidente del Consiglio, evidenti ragioni politico-istituzionali inducono ad individuare l'organo competente sulla falsariga di quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, promanando dal Parlamento il rapporto di fiducia nei confronti del Governo da lui presieduto. Anche se non si dovesse trattare di un rappresentante eletto dal popolo, il Presidente del Consiglio non potrebbe essere sottoposto a procedimento penale senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1989. Infine, a tutela del diritto di difesa, si prevede la possibilità della rinuncia espressa all'improcedibilità da parte del soggetto titolare dell'alta carica.

Io credo che le guarentigie delle alte cariche dello Stato siano un problema reale. La questione è esplosa per la particolarità del procedimento nei confronti del Presidente del Consiglio Berlusconi, ma il problema c'era prima e rimane anche dopo l'onorevole Berlusconi. Quindi sbaglia chi osteggia un tentativo legislativo che nasce da un democratico illuminato come l'onorevole Antonio Maccanico, così come ha sbagliato la Casa delle Libertà con la scorciatoia dell'emendamento alla legge Boato, fulminato dalla declaratoria di incostituzionalità della Corte.

Si deve invece percorrere la strada maestra della riforma costituzionale, seguendo le indicazioni della Corte che ho cercato di riassumervi nelle loro parti più qualificanti: in tal modo si soddisfa un'esigenza reale, senza stravolgere l'impianto dei valori costituzionali, che rappresenta una garanzia per tutti noi.

*Sen. CREMA*

### **Integrazione all'intervento del senatore Crema svolto in sede di presentazione dell'ordine del giorno G10.100**

Onorevoli colleghi, l'esigenza che ha motivato la presentazione dell'emendamento 10.0.506 è quella di uniformare la disciplina nazionale delle immunità parlamentari a quella europea, oggetto dell'ormai famoso Statuto dei deputati europei approvato nel giugno scorso dal Parlamento europeo su iniziativa dell'eurodeputato socialista Rothley.

È noto che quella proposta è volta a porre rimedio alle incredibili disparità esistenti tra parlamentari europei sotto questo profilo: ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, i membri del Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, mentre sul territorio di ogni altro Stato membro beneficiano dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario (salvo il caso di flagrante delitto ed il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità).

Questo «galleggiamento» sulla propria immunità nazionale ha creato a Strasburgo evidenti ingiustizie: lo stesso comportamento, tenuto dallo stesso eurodeputato, dà luogo ad incriminazione se tenuto sul territorio di uno Stato membro ed invece a richiesta di autorizzazione a procedere se tenuto in un altro Stato membro.

Delle due possibili soluzioni, una – quella proposta da Rothley – tendeva a «fissare» una volta per tutte uno *standard* minimo unico a livello europeo: mentre si parla con insistenza di *Corpus iuris* unitario in diritto penale e civile a livello europeo, è una nobile idea quella di uniformare anche la tutela della sovranità popolare dalle possibili ingerenze degli altri poteri. Ma a nove mesi da questa proposta del Parlamento europeo, votata a grande maggioranza, essa ancora non risulta messa all'ordine del giorno del Consiglio europeo per il necessario concerto degli Esecutivi. E sì che quest'organo è stato presieduto proprio in quel semestre dall'Italia.

L'altra via, proposta con questo emendamento, era quella di «innalzare» il livello di tutela del parlamentare nazionale agli *standard* più elevati degli altri Stati dell'Unione. Prendo atto che la maggioranza – nelle parole del relatore – non intende intraprendere questa strada, nonostante il fatto che a Strasburgo sia stata percorsa dalla Commissione presieduta dal responsabile per la giustizia del partito di maggioranza relativa. Così come prendo atto che nell'opposizione vi è chi presenta un subemendamento più benevolo verso il testo del senatore Ronconi, di quanto non faccia verso questa mera traduzione dello Statuto europeo proposto dal Gruppo socialista europeo.

Spetterà alla prossima generazione affrontare con il linguaggio della verità una tematica verso la quale ancora troppi inclinano a facile demagogia ed a giustizialismi di maniera: l'esatto opposto dei «discorsi da bar» che sentiamo troppo spesso da ogni parte politica, quando si tratta di dire – lontano dai microfoni, beninteso – quanto sia stata dannosa l'abolizione

pura e semplice dell'autorizzazione a procedere, per le ragioni della tutela dell'espressione della sovranità popolare.

Ma c'è un obiettivo da conseguire subito, con urgenza, per evitare il prolungarsi della disparità di trattamento in cui versano – e verseranno dopo le prossime elezioni – i nostri parlamentari europei. Occorre che il Consiglio europeo metta al più presto all'ordine del giorno la proposta di Statuto del Parlamento europeo e la approvi senza modifiche, ponendo in essere le successive iniziative perché entri nel processo di revisione dei Trattati. A tale scopo, trasformo il mio emendamento nell'ordine del giorno G10.100.

*Sen. CREMA*

**Integrazione all'intervento del senatore Crema sull'emendamento  
10.0.505 al disegno di legge costituzionale  
costituzionale 2544 e connessi**

Onorevoli colleghi, l'esigenza che ha motivato la presentazione dell'emendamento 10.0.505 è quella di corrispondere alle richieste della Corte costituzionale su una questione che i giudici stessi hanno riconosciuto come fondata, ma che è stata affrontata dalla maggioranza con incredibile superficialità giuridica, oltre che con inaudita protervia politica.

Non crediate che basti ripercorrere con legge costituzionale il vicolo cieco in cui vi cacciaste nove mesi fa per trasformare il torto di oggi nella ragione di domani: senza un filtro collegiale, senza riconoscere le ragioni del diritto di difesa, non avrebbe miglior sorte, domani, il pugno di mosche che oggi contemplate nelle vostre mani.

All'inverso, una legge ordinaria che recepisca quelle istanze non è detto che soddisferebbe le esigenze di rango sovrachimario sulle quali la Corte non era tenuta a soffermarsi, ma che ci sono e sono innegabili. Esse si fondano su di un dato incontrovertibile per chi fa politica non per sé, ma per i propri figli: quando si toccano le regole del gioco, occorre farlo con la più ampia maggioranza possibile, perché solo questo garantisce che la riforma entri nei cuori e nelle teste dei cittadini come un dato condiviso, e non un favore fatto al potente del momento.

Per questo, con il metodo di imposizione da voi prescelto, chiamate da questa parte dell'Aula a un sonoro rifiuto, anche da parte di chi quelle ragioni riconoscerebbe, ed ha cercato di dimostrarlo proponendo un testo equilibrato: se il relatore non avesse portato l'ordine di scuderia che avete udito, su questo testo avrebbe potuto confluire una gran parte di quest'Assemblea, al di là degli steccati di maggioranza o di opposizione.

Non vi si darà la possibilità di dire che la proposta equilibrata, la proposta propiziata dalla Corte costituzionale, ha riscontrato una bocciatura dell'Aula. Non vi si darà un argomento in più per dar corso – ancora una volta – alle solite idee partorite dagli studi legali del Presidente del Consiglio e servite ai commensali di Palazzo Grazioli tra una verifica e l'altra. Con l'improcedibilità piena ed assoluta delle cinque alte cariche, affondereste ancora di più la residua credibilità delle istituzioni del nostro Paese.

Quanto a me, fatte emergere in tutta evidenza le contraddizioni tra quanto questa maggioranza dice e quanto questa maggioranza fa, non resta che ritirare l'emendamento.

*Sen. CREMA*

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em. 10.0.507, Ronconi	166	164	008	003	153	083	RESP.
2	NOM.	DDL cost. n. 2544. O.d.G. G10.100 (già em. 10.0.506), Crema	212	211	012	136	063	106	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n. 2716 di conversione del decreto-legge n. 354 del 2003. Em. 1-bis.0.1, Iovene e Calvi	207	206	000	075	131	104	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2716. Em. 1-bis.0.2, Iovene e Calvi	201	199	000	070	129	100	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
AGONI SERGIO	C	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	A	F	C	C
AMATO GIULIANO		A	F	F
ANDREOTTI GIULIO	A	F	C	C
ANGIUS GAVINO		C		
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO		F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO		F	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	C	C		
BALBONI ALBERTO	C	F	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO			F	F
BARELLI PAOLO		F		C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	C	C
BASSANINI FRANCO	C	C	F	F
BASSO MARCELLO		C	F	F
BASTIANONI STEFANO	C		F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	A	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI			F	F
BATTISTI ALESSANDRO		C	F	F
BEDIN TINO	C	C		
BERGAMO UGO	C	F	C	C
BETTA MAURO		A	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO		F	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO		F	C	C
BIANCONI LAURA	C	F	C	C
BOBBIO LUIGI		F	C	C
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F	C	C
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M
BONAVITA MASSIMO	C			
BONFIETTI DARIA	M	M	M	M

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BOREA LEONZIO			C	C
BOSCETTO GABRIELE	A	F	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	F	C	
BRUNALE GIOVANNI		C	F	F
BRUTTI MASSIMO		C	F	F
BRUTTI PAOLO		C	F	
BUCCIERO ETTORE	C	F	C	C
CADDEO ROSSANO	C		F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	F		
CALLEGARO LUCIANO		F		
CALVI GUIDO	C	C	F	F
CAMBER GIULIO	C	F	C	C
CAMBURSANO RENATO	C	C		
CANTONI GIAMPIERO CARLO			C	C
CARELLA FRANCESCO			F	
CARRARA VALERIO	C	F	C	C
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	M	M	M	M
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	C	C		
CENTARO ROBERTO		F		C
CHERCHI PIETRO	C	F	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	F	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C	C
CHIUSOLI FRANCO	C	C	F	F
CICCANTI AMEDEO	F	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	C	C
COLETTI TOMMASO		C		
COLLINO GIOVANNI			C	

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C	C
COMPAGNA LUIGI	M	M	M	M
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO		F	C	C
CORRADO ANDREA	C	F	C	C
CORTIANA FIORELLO		C		
COSTA ROSARIO GIORGIO		F	C	C
COVIELLO ROMUALDO		C		
COZZOLINO CARMINE	C	F	C	C
CREMA GIOVANNI		F		
CRINO' FRANCESCO ANTONIO		F	C	C
CURSI CESARE	C			
CURTO EUPREPIO		F		
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	C	C
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO			F	F
DANIELI PAOLO	C	F	C	C
DANZI CORRADO	C	F	C	C
DE CORATO RICCARDO	C	F	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	C	C
DEL PENNINO ANTONIO			C	C
DEL TURCO OTTAVIANO		F		
DEMASI VINCENZO	C	F	C	C
DE PAOLI ELIDIO		A	F	F
DE PETRIS LOREDANA	C	C	F	F
DE RIGO WALTER	C	F	C	C
DETTORI BRUNO	C	C		
DE ZULUETA CAYETANA		C	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	C	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	C	C

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DONATI ANNA	C	C	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	A	F		
EUFEMI MAURIZIO	F	F	C	C
FABBRI LUIGI			C	C
FABRIS MAURO			F	F
FALCIER LUCIANO	C	F	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C		
FASOLINO GAETANO	C	F	C	C
FASSONE ELVIO	C	C	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	C	C
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		C		
FIRRARELLO GIUSEPPE		F	C	C
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M
FLAMMIA ANGELO	C	C	F	F
FLORINO MICHELE	C	A	C	C
FORLANI ALESSANDRO	C	F	C	C
FORMISANO ANIELLO	C	C	F	F
FORTE MICHELE	C	F	C	C
FRANCO PAOLO	C	F	C	C
FRANCO VITTORIA	C	C	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	F	C	C
GAGLIONE ANTONIO		C	F	F
GARRAFFA COSTANTINO			F	F
GASBARRI MARIO		C	F	F
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C
GIARETTA PAOLO		A	F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	F	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	C
GRECO MARIO	M	M	M	M
GRILLO LUIGI			C	C

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GRILLOTTI LAMBERTO		F	C	C
GRUOSSO VITO	C	C		
GUASTI VITTORIO	C	F	C	C
GUBERT RENZO	C	A		
GUBETTI FURIO	C	F	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	C	F		
IERVOLINO ANTONIO	C	F	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA			C	
IOVENE ANTONIO	C	C	F	F
IZZO COSIMO	C	F	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	F	C	C
LABELLARTE GERARDO			F	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	F	C	C
LIGUORI ETTORE	C	C	F	F
LONGHI ALEANDRO		C	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE			F	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA		C	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	F	C	C
MAINARDI GUIDO	C	F	C	C
MALABARBA LUIGI		C		
MALAN LUCIO	C	F	C	C
MANCINO NICOLA	C		F	F
MANFREDI LUIGI	C	F	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	C
MANZELLA ANDREA	C	A		
MANZIONE ROBERTO	C	C	F	F
MARANO SALVATORE		F	C	C
MARINI CESARE	C	F		

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MARINO LUIGI			F	F
MARITATI ALBERTO	C	C	F	F
MASCONI GIUSEPPE			F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	C	C
MEDURI RENATO		F	C	C
MELELEO SALVATORE			C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	C
MICHELINI RENZO	C	A	F	F
MINARDO RICCARDO	C	F	C	C
MODICA LUCIANO		C	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	F	C	C
MONTALBANO ACCURSIO		C	F	F
MONTI CESARINO	C	F	C	C
MONTICONE ALBERTO	C	C		
MONTINO ESTERINO	C	C	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO			F	F
MORO FRANCESCO	C	F	C	C
MORRA CARMELO	C	F	C	C
MORSELLI STEFANO	C	F	C	C
MUGNAI FRANCO	C	F	C	C
MULAS GIUSEPPE	C	F	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	F	F
MUZIO ANGELO	C	C	F	F
NESSA PASQUALE	C	F	C	C
NIEDDU GIANNI			F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	M	M	M	M
NOVI EMIDDIO	M	M	M	M
OGNIBENE LIBORIO	C	F	C	C
PACE LODOVICO	C	F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA				F
PAGLIARULO GIANFRANCO		C		
PALOMBO MARIO	C	F	C	

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PASCARELLA GAETANO	C	C	F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F		
PASQUINI GIANCARLO		C	F	F
PASSIGLI STEFANO	C	C		
PASTORE ANDREA	A	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO	C			
PEDRIZZI RICCARDO	C	F	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	C	C
PELLICINI PIERO	C	F	C	C
PERA MARCELLO	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	C	C
PESSINA VITTORIO	C	F	C	C
PETRINI PIERLUIGI	C	C	F	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO		A		
PIANETTA ENRICO	C	F	C	C
PIATTI GIANCARLO		C	F	F
PICCIONI LORENZO	C	F	C	C
PILONI ORNELLA			F	F
PIROVANO ETTORE	C	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO	C	C	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	F	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI		F	C	C
PROVERA FIORELLO	C		C	
RAGNO SALVATORE	C	F	C	C
RIGONI ANDREA		C	F	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	F	F
RIZZI ENRICO	C	F	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	C	F		
RONCONI MAURIZIO		F	C	C
ROTONDO ANTONIO	M	M	M	M
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	C	C

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SALERNO ROBERTO		F		
SALINI ROCCO	C	F	C	C
SALVI CESARE	C	C	P	P
SALZANO FRANCESCO	C	F	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F		C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F	C	C
SAPORITO LEARCO	C	F	C	C
SCARABOSIO ALDO		F	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE			C	C
SCOTTI LUIGI	C	F	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	C	C
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO TOMMASO	C	C	F	F
SOLIANI ALBERTINA	C	C	F	F
STANISCI ROSA		C	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	C	C
SUDANO DOMENICO		F	C	C
TAROLLI IVO		F	C	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	M	M	M	M
THALER HELGA		A		
TIRELLI FRANCESCO	C	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	F	C	C
TOGNI LIVIO		C		
TOIA PATRIZIA			F	F
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M
TONINI GIORGIO	C	A	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	C	C
TREDESE FLAVIO	C	F	C	C
TUNIS GIANFRANCO	M	M	M	M
TURCI LANFRANCO		C	F	F
TURRONI SAURO			F	F

Seduta N. 0541 del 18-02-2004 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ULIVI ROBERTO	M	M	M	M
VALDITARA GIUSEPPE	C	F		
VALLONE GIUSEPPE			F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	A	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	F	F
VICINI ANTONIO		C	F	F
VILLONE MASSIMO			F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C		F	F
VITALI WALTER	C			
VIVIANI LUIGI	C	C	F	F
VIZZINI CARLO	A	F	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	C	C	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	C	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR			F	F
ZICCONI GUIDO	A	F	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C	C

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Nessa Pasquale

Norme in materia di pedofilia, pornografia minorile e sfruttamento dei minori (2762)

(presentato in data **17/02/2004**)

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione di minori (2763)

(presentato in data **17/02/2004**)

Sen. Muzio Angelo, Marino Luigi, Pagliarulo Gianfranco

Acquisizione al demanio pubblico del patrimonio dell'Ordine Mauriziano (2764)

(presentato in data **18/02/2004**)

Sen. Manzione Roberto

Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765)

(presentato in data **18/02/2004**)

Sen. Coviello Romualdo

Istituzione della zona franca della Val d'Agri-Sauro (2766)

(presentato in data **18/02/2004**)

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri, la 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund*» (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cannello ed Arnone (Caserta), chiede:

– una nuova disciplina della gestione dei tributi locali (*Petizione n. 646*);

– provvedimenti atti a garantire efficienza e trasparenza al funzionamento degli enti locali (*Petizione n. 647*);

- iniziative volte a sostenere, in tutte le sedi opportune, l'autonomia del Tibet (*Petizione n. 648*);
- l'istituzione della Giornata della pacificazione nella data del 4 novembre (*Petizione n. 649*);
- sanzioni più severe contro i comportamenti illegali dei pubblici amministratori ai danni dei cittadini (*Petizione n. 650*);
- provvedimenti atti ad elevare gli standard di sicurezza delle gite scolastiche (*Petizione n. 651*);
- che si proceda ad un censimento delle chiese e degli edifici di culto e si adottino misure atte alla loro salvaguardia e valorizzazione (*Petizione n. 652*);
- l'adozione, in tutte le sedi opportune, di iniziative contro le guerre cosiddette preventive (*Petizione n. 653*);
- la promozione dell'uso dell'energia solare (*Petizione n. 654*);
- l'adozione, in tutte le sedi opportune, di iniziative a favore dei Paesi più poveri (*Petizione n. 655*);
- iniziative a favore dell'Angola e delle organizzazioni umanitarie ivi operanti (*Petizione n. 656*);
- una revisione della disciplina dei ricorsi tributari, con particolare riguardo ai tributi locali (*Petizione n. 657*).

il signor Stefano Biasioli, di Verona, chiede talune modifiche in materia di Servizio sanitario nazionale (*Petizione n. 658*);

la signora Maria Landi, di Salerno, unitamente a numerosi altri cittadini, chiede che vengano salvaguardati il «tempo pieno» ed il «tempo lungo» nella scuola dell'obbligo (*Petizione n. 659*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

### Interrogazioni

MINARDO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il giovane Vincenzo Cerruto, nato a Milano l'11 maggio 1974, nel mese di gennaio 1995 è stato arruolato nella Marina Militare per il servizio in ferma breve e dopo 14 mesi è stato congedato per motivi unicamente imputabili all'Amministrazione Militare;

che tale congedo gli ha precluso la possibilità di proseguire la carriera militare, né sotto forma di rafferma, né tantomeno come possibilità di partecipare ai concorsi per il transito nel servizio permanente;

che il congedo in questione dipende unicamente dall'Amministrazione Militare che, sebbene Vincenzo Cerruto portasse gli occhiali da vista, lo ha destinato a T.l.c., qualifica che richiede una vista pari a 10/10;

che quando si è presentato alla scuola T.l.c. di Chiavari, nonostante portasse gli occhiali da vista, nessuno ha ritenuto necessario fare obiezioni;

che, solo dopo la richiesta, da parte dell'interessato, di proseguire la leva prolungata da due a tre anni, il medico dell'ospedale militare di La Spezia ha accertato che mancava uno dei principali requisiti per esercitare la qualifica T.l.c. (i 10/10 di vista);

che nel referto del medico non viene richiesto il congedo del giovane bensì solo un cambio di qualifica;

che ciò nonostante il Ministero ha ritenuto opportuno congedarlo per inidoneità;

che, omettendo di riammetterlo alla prestazione del servizio di leva prolungata, l'Amministrazione ha impedito al giovane di esercitare le facoltà ed i diritti consequenziali anche ai fini del trattenimento permanente in servizio;

che è stato presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, che si è espresso in favore del ricorrente, censurando il comportamento contraddittorio dell'Amministrazione resistente vieppiù affermato dalla mancata valutazione della idoneità del ricorrente a svolgere servizi diversi da quello di T.l.c.,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per dare giustizia, in virtù anche della sentenza del TAR, al giovane Vincenzo Cerruto, tanto desideroso di intraprendere la carriera militare, al quale tale possibilità è stata preclusa per colpe non imputabili a lui bensì all'Amministrazione;

se non si ritenga opportuno dargli la possibilità di rientrare a tutti gli effetti nella vita militare eliminando tutti i pregiudizi alla sua carriera, che sono stati posti quando l'Amministrazione l'ha ingiustamente posto in congedo.

(3-01436)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MALABARBA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

ogni anno si registrano tra 300 e 500 milioni di casi di malaria in oltre 90 paesi, di cui il 90% in Africa;

la malaria resta la prima causa di decesso per i bambini di meno di cinque anni in Africa;

i protocolli di cura raccomandano in generale l'utilizzo di un anti-malarico classico, anche se in questi ultimi anni la resistenza a questi farmaci è aumentata in modo considerevole;

sempre più esperti in materia concordano nel ritenere che il ritrovato più efficace per la cura della malaria sia l'utilizzo delle combinazioni che contengono i derivati dell'artemisina, che presentano delle qualità che li rendono particolarmente efficaci: agiscono rapidamente, sono potenti e complementari ad altre classi di cura;

i protocolli terapeutici ufficiali italiani non contemplano l'uso dell'Arthemeter, un derivato dell'artemisina, prodotto e venduto in Belgio e consigliato dall'OMS;

recentemente, in Sardegna, un caso di malaria di tipo chininoresistente e degenerato in coma ha potuto risolversi positivamente solo dopo l'uso dell'Arthemeter, procurato privatamente dai familiari del paziente in Belgio;

considerato che:

i visitatori di Paesi dove si registra la presenza della malaria possono contrarre la malattia, a volte anche se preventivamente sottoposti alla relativa profilassi;

anche nei casi di malaria una tempestiva diagnosi è decisiva ai fini dell'individuazione della terapia adeguata,

si chiede di sapere:

perché il farmaco denominato Arthemeter o altri derivati dell'artemisina non siano compresi nel prontuario farmaceutico;

se il Ministro in indirizzo intenda integrare il prontuario farmaceutico con i farmaci contenenti i principi derivanti dall'artemisina;

quali iniziative intenda assumere per rafforzare il sistema di sorveglianza, aggiornamento e di informazione per favorire una pronta diagnosi e il conseguente utilizzo dei farmaci la cui efficacia è riconosciuta.

(4-06150)

**IERVOLINO.** – *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 326 del 24 novembre 2003, art. 26, comma 11-*quarter*, ha previsto l'alienazione, agli utenti con titolo scaduto, degli alloggi "non ubicati all'interno delle infrastrutture militari o, se ubicati non operativamente, posti al loro diretto e funzionale servizio, come previsto con decreto del Ministero della difesa";

che nella seduta del 19 novembre 2003 alla Camera dei deputati sono stati accolti gli ordini del giorno n. 9/4447/1 (Gamba) e n. 9/4777/133 (Coronella, Gamba) con i quali il Governo si impegna, nella individuazione degli alloggi ubicati all'interno delle infrastrutture militari per la loro successiva alienazione, ad attenersi scrupolosamente ai criteri, peraltro già previsti dalla legge, circa la diretta operatività e funzionalità alla infrastruttura militare;

che la Difesa, per la individuazione dei citati alloggi, ha introdotto elementi di discrezionalità non previsti dalla legge e che ciò ha portato alla esclusione di alcune unità abitative che, al contrario, dovrebbero essere parte integrante, come ad esempio il Villaggio Azzurro sito a Capodichino;

che nella passata legislatura ad una interrogazione scritta dall'on.le Cennamo (4-15559 del 12/02/98) il Ministro della difesa *pro tempore* on.le Scognamiglio in data 20/05/99 rispondeva che "il Villaggio Azzurro di Capodichino, pur confinando con l'aeroporto militare, è un complesso del tutto autonomo dal sedime aeroportuale e dispone di un proprio cancello di accesso in Piazza Giuseppe Di Vittorio 35, dal quale si accede direttamente alla viabilità urbana» e che quindi il complesso abitativo doveva intendersi ubicato all'esterno della infrastruttura militare e, pertanto,

lo stesso doveva far parte della aliquota di alloggi alienabili, giusto quanto previsto dalla legge n. 326/03, art. 26, comma 11-*quater*;

che l'illegittimo comportamento della Difesa avrà come unico risultato l'impugnazione, da parte degli inquilini, del decreto ministeriale con conseguente sospensione della fase di alienazione;

che la impugnazione del decreto avrà come conseguenza, nell'immediato, il mancato introito di quelle risorse già previste nella legge finanziaria,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di:

evitare l'impugnazione del decreto del Ministero della difesa;

non incrementare un contenzioso, già peraltro consistente, che comunque vedrebbe la Difesa soccombente;

portare a compimento l'operazione di cartolarizzazione SCIP3, necessaria per le finanze dello Stato.

(4-06151)

FORTE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i pendolari della città di Celano (L'Aquila) che utilizzano il treno per recarsi a Roma hanno lamentato la soppressione del treno locale delle ore 18.37 che collegava Avezzano a Celano;

per i suddetti pendolari la soppressione del treno e il ritorno da Roma assume il sapore di una beffa poiché si parte da Roma alle 16.12 e si giunge a Celano alle ore 19.45, dopo ben tre ore e trentadue minuti di viaggio causa la soppressione del suddetto treno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare Trenitalia S.p.A. affinché venga ripristinato il treno locale delle ore 18.37 che collegava Avezzano a Celano, al fine di lenire il disagio dei pendolari.

(4-06152)

MORO, FRANCO Paolo. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le sale dove si svolge il gioco del bingo sul territorio nazionale sono ormai presenti in moltissimi comuni;

nonostante la grande aspettativa iniziale, per molte di queste sale, vista la scarsa affluenza di pubblico, non si capisce la sopravvivenza economica,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia il fatturato complessivo delle società che gestiscono le sale bingo;

quale sia il numero delle aziende e la loro dislocazione geografica divisa per provincia;

a quanto ammontino gli introiti fiscali prodotti dalle società in oggetto.

(4-06153)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che atti di evidente illegalità riscontrabili in ogni sede sono – a parere dell'interrogante - del tutto ininfluenti per quello che appare come un "porto delle nebbie", la Procura della Repubblica di Napoli;

che nel lontano 31 maggio del 2002 lo scrivente ebbe l'ardire di presentare denuncia alla locale Procura della Repubblica per un presumibile reato connesso all'acquisto di un immobile da adibire a plesso scolastico;

che l'edificio in questione, acquistato nel 1996, per l'importo di 1.900.000.000 di vecchie lire, ad oggi, febbraio del 2004, non risulta funzionale alle esigenze scolastiche;

che i proprietari e/o il proprietario hanno incassato lire 1.400.000.000 dal 25/09/1996;

che appare evidente l'inerzia e/o volontà delle toghe napoletane di non attivare le procedure giudiziarie sul caso e mortificare il senso di responsabilità e i doveri di un parlamentare della Repubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell'esercizio delle proprie competenze, intenda adottare nei riguardi dei magistrati che appaiono notevolmente impegnati in politica ma altresì "distratti" nel rispondere alle leggi.

(4-06154)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che con la interrogazione 4-04825 del 25 giugno 2003 lo scrivente chiedeva di conoscere i motivi che avevano indotto l'amministrazione comunale di Nola (Napoli), pur in presenza di un definitivo scioglimento del civico consesso, ad adottare la delibera n.116, avente ad oggetto il protocollo di intesa tra Regione Campania - Comune di Nola - Interporto Campano S.p.A.;

che con la delibera in questione si rinunciava anche al ricorso n. 12757/2002 presentato dall'allora commissario prefettizio del Comune di Nola, dottor Pasquale Manzo, durante il suo mandato per il primo scioglimento del Comune di Nola;

che il dottor Pasquale Manzo, attuale commissario prefettizio, intende avviare la procedura attuativa della delibera n. 116 annullando i motivi ostativi dallo stesso presentati con il ricorso n. 12757/2002;

che, così come riportato nel precedente atto di sindacato ispettivo, appaiono evidenti vizi nelle procedure e nella approvazione dell'atto;

che il contenuto della delibera n. 116 ha come oggetto progetti di rilevantissimo impegno finanziario in un territorio che, come è noto, è pregnante di criminalità organizzata capace di innestarsi nei processi decisionali e negli stessi gangli istituzionali;

che lo scrivente ritenne di presentare una circostanziata denuncia dei fatti con allegata interrogazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola,

l'interrogante chiede di sapere:

quali risultino essere i motivi che inducono gli organismi istituzionali e territoriali della Campania a non annullare la delibera n. 116 del 30/05/2003;

quali risultino essere i motivi del mancato riscontro ad oggi della denuncia presentata nel giugno del 2003 presso il Tribunale di Nola.

(4-06155)

ROTONDO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la sezione staccata di Augusta del Tribunale di Siracusa rischia la soppressione a causa di una reale difficoltà nel funzionamento della stessa;

i problemi della sezione, così come giustamente viene evidenziato dagli avvocati, dall'amministrazione comunale e dagli utenti della giustizia della zona, che da tempo protestano contro la decisione, riguardano principalmente la carenza di personale della sede;

l'Ordine degli avvocati di Siracusa ha già annunciato cinque giorni di sciopero, bloccando l'attività giudiziaria in tutta la provincia contro l'attuazione di tale provvedimento;

numerosi sono stati gli appelli, rivolti anche nelle sedi parlamentari, per affrontare e risolvere il problema della sede staccata di Augusta del Tribunale;

la vera emergenza giustizia in Italia che il Governo deve affrontare concretamente è quella di fare funzionare i Tribunali, snellire i tempi dei processi e garantire la presenza e la operatività delle sedi staccate nel territorio;

considerato che:

non si può pensare di «tagliare» nella seconda città più importante della provincia di Siracusa i servizi giudiziari;

la cancellazione della sede creerebbe innumerevoli disagi non solo agli operatori della giustizia ma ai cittadini di un vasto comprensorio, che oltre ad Augusta comprende i comuni di Melilli, Priolo e Sortino;

è necessario un intervento presso gli uffici giudiziari competenti per assicurare i trasferimenti di magistrati e personale di cancelleria indispensabili a rendere pienamente funzionale la sede augustana;

le istituzioni locali sono pronte a rispondere alle legittime richieste per individuare ed attrezzare una sede consona;

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro della giustizia per scongiurare la chiusura della sede staccata di Augusta del Tribunale di Siracusa;

quali interventi siano previsti da parte del Governo e del Ministro per garantire la piena funzionalità della giustizia, assicurando a tutte le sedi di Tribunale e alle sezioni staccate, compresa quella di Augusta, un adeguamento dell'organico e delle strutture in modo da renderle consone allo svolgimento del loro alto compito.

(4-06156)

VERALDI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* –

Premesso:

che a Catanzaro, nel popoloso quartiere Bambinello Gesù, di recente è stato improvvisamente installato un enorme ripetitore di telefonia cellulare sul tetto di un palazzo di via Catalano;

che in prossimità del ripetitore sono ubicate una scuola materna, una scuola elementare ed un istituto tecnico, e l'installazione del ripetitore ha determinato una grande apprensione nelle famiglie per il rischio cui sono esposti bambini ed adolescenti che frequentano gli istituti scolastici;

che il dirigente scolastico dell'Istituto tecnico Chimirri – che ha sede nelle immediate vicinanze – in data 26 gennaio 2004 ha inviato un documentato esposto al Comune di Catanzaro e alla Regione Calabria sollecitando tempestive e accurate verifiche al fine di stabilire gli effetti del nuovo, potente campo elettromagnetico sulla salute degli abitanti, ed in particolare dei ragazzi che frequentano l'anzidetta scuola;

che il ripetitore di via Catalano è l'ultimo di una lunga serie di impianti simili installati nel centro urbano di Catanzaro, con conseguenti gravi pericoli per la salute umana,

si chiede di conoscere quali urgenti interventi si intenda adottare per l'accertamento dei rischi connessi all'impianto di via Catalano e per la sua immediata rimozione in caso di verifica negativa.

(4-06157)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

gli uffici postali di Marina di San Vito e di Sant'Apollinare nel comune di San Vito Chietino (Chieti) stanno subendo da molti mesi la riduzione d'orario degli uffici con una parziale apertura degli sportelli, con gravi ripercussioni e notevoli disagi per i cittadini;

negli ultimi anni una strategia aziendale delle Poste SpA, inadeguata e miope, sta procedendo verso la chiusura di numerosi uffici postali diffusi nel territorio e che servivano le numerose e piccole comunità dislocate capillarmente sul territorio stesso, per assumere funzioni, come quelle tipiche degli istituti di credito, che distraggono fondi e risorse umane dagli originari compiti istituzionali;

la presenza di questi numerosi sportelli ha svolto ed in parte svolge ancora, laddove sono presenti, una funzione sociale importantissima al servizio delle piccole economie rurali, poiché gli utenti sono per lo più rappresentati da pensionati ed anziani, i quali hanno nell'ufficio postale un punto di riferimento per ogni tipo di esigenza;

il ridimensionamento dell'apertura degli uffici summenzionati potrebbe essere il preludio, come è già accaduto in passato e in altre località, per un accorpamento ed una unificazione dei servizi, operazioni tra l'altro stigmatizzate dall'amministrazione comunale di San Vito Chietino, la quale nella seduta di consiglio comunale del 20 gennaio 2004 ha deliberato all'unanimità affinché nessuna sede venga soppressa e vengano ristabiliti i normali orari di apertura, interessando tra l'altro, attraverso la delibera adottata, l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Consumatori e degli

Utenti e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (Uncem), ricordando tra l'altro che nella carta di qualità del Servizio Pubblico Postale, esposta in tutti gli uffici postali, si parla del preciso impegno «di garantire eguaglianza di trattamento tra le diverse aree geografiche, tra le diverse categorie o fasce di clienti e di rimuovere progressivamente eventuali insufficienze...» e soprattutto «erogare il servizio postale con continuità, regolarità e senza interruzioni»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire presso la Direzione Provinciale delle Poste affinché vengano ristabiliti i normali orari di apertura al pubblico presso i due uffici postali summenzionati;

se non si ritenga opportuno rivedere il programma strategico di razionalizzazione delle sedi periferiche degli uffici postali affinché le stesse continuino ad operare al servizio di quelle comunità e dei cittadini che risiedono lontano dai grossi centri abitati e verso le quali una politica di informatizzazione dell'ente non trova riscontro a causa di oggettive difficoltà, relative ad un alto tasso di analfabetismo informatico che preclude ogni possibilità di contatto *on-line* con gli uffici.

(4-06158)

PIZZINATO, GARRAFFA, PIATTI, GASBARRI, CADDEO, VISERTA COSTANTINI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

le piccole municipalità sedi di aeroporti hanno difficoltà finanziarie ad affrontare i problemi relativi alle infrastrutture e alle tutele ambientali;

rispondendo alle sollecitazioni del coordinamento dei comuni sedi di aeroporti nella legge 350/2003 al comma 11 dell'art. 1 si è previsto che "per l'anno 2004 è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie";

allo stato risulta che i Ministri competenti non avrebbero ancora provveduto ad emanare le direttive attuative di tale norme,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano gli eventuali motivi che non hanno ancora consentito l'attuazione di detta norma;

quali misure, di concerto fra i Ministeri interessati, il Governo intenda assumere per attuare le norme medesime;

con quali modalità e tempi il Governo intenda provvedere al trasferimento delle quote di competenza ai comuni interessati.

(4-06159)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che gli «Hells Angels», motoclub presente in Italia ed in quasi tutto il mondo, sono ufficialmente considerati da FBI, DEA, ATF, da tutti gli organismi di Polizia interessati, ma anche dal Consiglio d' Europa, una delle maggiori organizzazioni criminali transnazionali operanti anche in Europa nel traffico di droga, armi, riciclaggio di denaro e prostituzione e sono attualmente inquisiti dalla Procura della Repubblica di Bolzano, dopo numerosi episodi di violenza culminati nell'omicidio di Merano;

che nei giorni 6-7-8 febbraio 2004 si è svolta a Milano la fiera di tatuaggi e *piercing*, dove vari giorni prima dell'evento erano state messe sull'avviso telefonicamente, personalmente ed anche per iscritto, da parte di privati cittadini conosciuti e qualificati, le forze dell'ordine competenti, cioè la Direzione Digos di Bolzano, il Servizio Centrale Operativo di Roma ed il comando per la Lombardia dei Carabinieri della Sanità con la preghiera d'intervenire ed impedire una manifestazione che sarebbe stata possibile occasione di scontri e violenze, con grave pericolo per l'incolumità dei cittadini milanesi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga che già una pressione investigativa evidente, da sola, potrebbe servire ad arginare l'espansione del fenomeno (imminente con il ventilato assorbimento di una grossa banda presente da Roma in giù, gli «Indian Bikers») costringendo gli «Hells Angels» a mettersi in ' borghese ', rinunciando ai simboli visibili, che da soli costituiscono il 50 per cento dell'attrattiva esercitata su troppi motociclisti, come bandiera di ribellioni, potenza ed impunità palesemente manifestate al resto del mondo (borghesi, *bikers*, Forze dell'Ordine);

se per il Governo sia possibile, normale o tollerabile che una organizzazione criminale transnazionale «con riconoscimento D.O.C.» pubblicizzasse su propri siti internet le proprie filiali nel mondo, aprendo "Club Houses", organizzando fiere e manifestazioni varie, diciamo nel settore funerario e della ristorazione tipica italiana, vendendo ed indossando magliette, cappellini e giubbotti con un proprio logo regolarmente registrato, una coppola nera su due cannemozze incrociate, sotto la parola mafia a caratteri cubitali, il tutto su fondo rosso;

se, infine, in occasione della prossima analoga manifestazione che si dovrebbe svolgere nel mese di giugno prossimo a Roma, sempre organizzata dagli stessi personaggi e con le medesime modalità, non si intenda intervenire preventivamente per evitare eventuali scontri con le forze dell'ordine.

(4-06160)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

3-01436, del senatore Minardo, sul congedo di un militare arruolato in Marina.

---

### *Errata corrige*

Nel Resoconto sommario e stenografico della 539<sup>a</sup> seduta pubblica del 17 febbraio 2004, nell'intervento del senatore Malabarba, a pagina 65, settima riga, secondo capoverso, in luogo di: «intellettuali designati dal regime di Saddam» deve leggersi: «intellettuali perseguitati dal regime di Saddam».





